SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 231**

GAZZETTA  UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 ottobre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 1° ottobre 1991, n. 307.

Modificazioni al regime fiscale di taluni redditi di capitale, nonché alla disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il regime fiscale di taluni redditi di capitale, nonché la disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi ed altre disposizioni tributarie urgenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il presente decreto-legge:

Art. 1.

1. In deroga a quanto disposto nel comma 2 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, la ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti derivanti dai certificati di deposito e dai depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non oltre dodici mesi, è elevata dal 25 al 30 per cento. La disposizione si applica alle ritenute operate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è sostituito dal seguente:

«3. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite. Nell'anno 1991 il versamento di acconto, da parte delle aziende ed istituti di credito, relativo alle ritenute sui depositi di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, da eseguirsi nel mese di ottobre deve essere effettuato in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute versate per l'anno precedente e quello del versamento di acconto effettuato alla scadenza di giugno.».

3. Le società risultanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, sono tenute ad effettuare, se non eseguiti dal soggetto conferente, i versamenti di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, nella misura e con le modalità previste dal comma 3 dell articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, come sostituito dal comma 2 del presente articolo.

4. Per gli acconti delle imposte sui redditi dovuti per l'anno 1991 da parte dei contribuenti diversi dalle società e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche non si applicano le disposizioni di cui al quarto comma, lettera *b)*, dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1977, n. 97, e al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. Per lo stesso anno gli interessi e la soprattassa previsti dagli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dall'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1982, n. 5, non si applicano in caso di insufficiente versamento della prima rata scaduta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, se l'importo versato non è inferiore al 40 per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso, sempre che la differenza tra la rata dovuta in base al comma 1 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 69 del 1989, e la somma effettivamente versata sia pagata in aggiunta alla seconda rata.

5. La soprattassa per omesso o insufficiente versamento dell'acconto previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, è stabilita nella misura del 40 per cento. La disposizione si applica a partire dai versamenti il cui termine scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo di imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, pagata dalle società stesse.»;

b) nell'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.»;

c) nell'articolo 110, comma 1, primo periodo, le parole: «, nonché l'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili pagata nel periodo di imposta.» sono sostituite dalle seguenti: «. Per l'imposta di cui

all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.».

7. Le disposizioni di cui al comma 6 hanno effetto per i pagamenti relativi all'imposta applicata a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. Il termine, previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, per la determinazione da parte delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della tassa automobilistica regionale, è fissato al 31 ottobre di ciascun anno.

Art. 3.

1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, è differito fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 31 dicembre 1992.

2. Le gestioni fuori bilancio inerenti le attività di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, sono differite al 31 dicembre 1992.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FORMICA, *Ministro delle finanze*
CARLI, *Ministro del tesoro*
CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0355

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Casal di Principe.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Casal di Principe (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del consesso e la criminalità organizzata rilevati dalla legione carabinieri di Napoli gruppo Caserta;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione di Casal di Principe;

Constatato che la chiara contiguità degli amministratori con la criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato di sicurezza pubblica;

Ritenuto che al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Casal di Principe per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la relazione del prefetto di Caserta dell'11 settembre 1991 con la quale è stato dato l'avvio alla procedura per lo scioglimento del consiglio comunale di Casal di Principe ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1991;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casal di Principe è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

Sant'Elia dott. Alfredo, magistrato in quiescenza;
Maddaloni dott. Paolino, vice prefetto ispettore, primo dirigente;
Papa ing. Bernardo, direttore provveditorato opere pubbliche, sezione Salerno.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casal di Principe, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988, presenta fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

Invero, con successivi rapporti della legione carabinieri di Napoli gruppo Caserta del 3 maggio 1991, dell'11 luglio 1991 e del 5 settembre 1991, sono stati, evidenziati i collegamenti diretti e indiretti tra amministratori e criminalità organizzata con carattere di continuità per la presenza all'interno dell'amministrazionelocale di soggetti legati alle famiglie protagoniste della malavita di Casal di Principe.

Come risulta dai predetti rapporti dei carabinieri gruppo Caserta, in Casal di Principe hanno sede le organizzazioni camorristiche più temibili tra cui quella capeggiata da Francesco Schiavone detto «Sandokan» e da Bidognetti Francesco detto «Cicciotto e mezzanotte»

A tali cosche sono risultati collegati alcuni dei componenti del consiglio comunale, in particolare:

Gaetano Corvino, assessore, è risultato essere proprietario dell'immobile in cui, nel corso di un operazione investigativa, il gruppo carabinieri di Caserta irrompeva sorprendendo un «summit» camorristico.

Il medesimo Corvino, dimessosi dalla carica di assessore, veniva rimosso dalla carica di consigliere comunale con decreto del Ministro dell'interno del 13 marzo 1991 per gravi motivi di ordine pubblico in base al disposto dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Alfonso Ferraiolo, consigliere, è stato denunciato in data 1° luglio 1988 dai carabinieri del gruppo di Caserta per favoreggiamento personale nei confronti di latitanti appartenenti al clan camorristico capeggiato all'epoca da Antonio Bardellino a seguito del rinvenimento, nel corso di una perquisizione nella sua abitazione, di un sofisticato nascondiglio per più persone.

Il Ferraiolo è risultato inoltre proprietario dell'autovettura a bordo della quale il 18 maggio 1989 veniva arrestato in Francia il latitante Francesco Schiavone detto «Sandokan» boss del clan camorristico già capeggiato dal defunto Iovine Mario;

Francesco Schiavone, consigliere, già sindaco, legato da stretta parentela all'omonimo Francesco Schiavone detto «Sandokan», risulta essere imputato di interesse privato in atti d'ufficio e di favoreggiamento personale in relazione alla denuncia nei confronti di Sandokan ed altri a seguito dell'omicidio di Paride Salzillo nipote del capoclan Antonio Bardellino, con il quale il gruppo di Schiavone era entrato in contrasto;

Ad ulteriore conferma della penetrazione della criminalità organizzata all'interno dell'amministrazione comunale di Casal di Principe va menzionato il rilascio, da parte del medesimo ente, in data 27 agosto 1990, di una carta di identità valida per l'espatrio a nome di Iovine Mario, pluripregiudicato e noto capo dell'omonimo clan camorristico all epoca latitante, successivamente ucciso in Portogallo il 6 marzo 1991.

Per tale episodio il sindaco attualmente in carica Alessandro Diana è stato denunciato per omissione di atti d'ufficio e favoreggiamento personale.

Dai rapporti pervenuti, è stato evidenziato che i predetti sodalizi camorristici hanno la potenzialità di condizionare le scelte e l'operato dell amministrazione comunale del luogo e quanto riportato in narrativa appare indicativo e sintomatico delle possibili connivenze.

Al riguardo è significativo che nel corso dell'indagine avviata dalla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere sull'attività amministrativa dell ente, il pubblico ministero, con provvedimento del 10 luglio 1986 ha rilevato che «al di là della regolarità formale delle gare di appalto dei pubblici lavori sussistono non lievi sospetti ed indizi di un inserimento generalizzato di associazioni camorristiche nella gestione dei predetti lavori».

La situazione generale dell'amministrazione appare dunque esposta alla compromissione della imparzialità degli organi e del buon andamento della attività amministrativa.

La presenza di così compatte organizzazioni camorristiche oltre che pregiudicare l'interesse generale alla legalità pone in evidente pericolo lo stato della sicurezza pubblica.

Da quanto sopra emerge l'urgenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione comunale di Casal di Principe.

Il prefetto di Caserta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Casal di Principe con relazione n. 280/RR/SDS/Gab dell'11 settembre 1991.

Ritenuto per quanto esposto che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Casal di Principe si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 28 settembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A4356

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Poggiomarino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Poggiomarino (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1990, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del consesso e la criminalità organizzata rilevati dall'Arma dei carabinieri e dalla relazione del prefetto di Napoli del 23 settembre 1991;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata determinano pressanti condizionamenti degli amministratori stessi compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione di Poggiomarino;

Constatato che la chiara contiguità degli amministratori con la criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato di sicurezza pubblica;

Ritenuto che al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Poggiomarino per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la relazione del prefetto di Napoli n. 2677/Gab del 23 settembre 1991 con la quale è stato dato l'avvio alla procedura per lo scioglimento del consiglio comunale di

Poggiomarino ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1991;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Poggiomarino è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

Savoia dott. Mario, prefetto a riposo;

Cammuso dott. Antonio, magistrato direttivo di cassazione a riposo;

De Vivo dott. Vincenzo, direttore sezione Ministero dell'interno.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Poggiomarino (Napoli), è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1990, avverso le quali fu proposto ricorso al TAR Campania che, con sentenza del 25 aprile 1991, ne dichiarò l'annullamento esteso anche al verbale di proclamazione degli eletti.

Nel periodo intercorrente tra il 23 maggio 1991 ed il 12 giugno 1991 l'ente è stato gestito da un commissario prefettizio che terminava la propria gestione in concomitanza con l'accoglimento da parte del Consiglio di Stato della domanda incidentale di sospensione della decisione del TAR, nelle more della decisione nel merito.

Nel comune di Poggiomarino si reinsediava pertanto il precedente consesso.

Quest'ultimo risulta essere caratterizzato da fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo camorristico. Necessario è il riferimento alla «realtà criminale» esistente in quell'ambito territoriale: nel corso dell'ultimo decennio il comune di Poggiomarino è stato teatro di violenta guerra di camorra che ha visto prevalere sulla famiglia Catapano, fedele alla nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo, la famiglia Galasso vicina al clan capeggiato dal boss Carmine Alfieri di Nola.

Dal rapporto della legione carabinieri del 19 settembre 1991 risulta che il clan Galasso si è dedicato ad una costante ed efficace penetrazione dell'ambiente politico locale, influenzandone l'attività decisionale tanto che, poco prima delle elezioni amministrative del 1990, veniva segnalata la presenza, nelle liste elettorali, di elementi ritenuti affiliati ad organizzazioni criminose.

Tra gli eletti figurava il consigliere Antonio Izzo, successivamente imputato unitamente ai fratelli Galasso di associazione a delinquere di tipo mafioso ed estorsione continuata e quindi rimosso ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1990.

Tra i componenti dell'attuale consiglio figurano:

Salvatore Lettieri, sindaco, a suo carico risultano precedenti per i reati di interesse privato in atti d'ufficio ed abuso d'ufficio. Lo stesso è legato da vincoli di parentela con il noto pregiudicato Carmine Rosario Annunziata, con cui più volte si accompagna. A dimostrazione del loro stretto legame viene segnalato l'acquisto da parte del Lettieri di un negozio in Portoferraio la cui attività commerciale era condotta da Maria e Ruggero Macrì, rispettivamente moglie e cognato di Carmine Rosario Annunziata. Inoltre l'amicizia tra il Lettieri e la famiglia Galasso viene evidenziata dalla partecipazione del medesimo alla cerimonia inaugurale di un torneo di calcio dedicato a «Nino Galasso», primogenito della famiglia, ucciso in un agguato tesogli dal clan Catapano.

Giuseppe Annunziata, consigliere, già sindaco. A suo carico risultano precedenti penali per i reati di concorso in falso materiale, di contraffazione di sigilli destinati a pubblica autenticazione, di falsa attestazione della propria identità a pubblico ufficiale, interesse privato in atti d'ufficio e falso ideologico. In particolare va menzionato che il medesimo, nel corso del 1984, rivestendo la carica di sindaco, sottoscriveva un atto di assenso relativo all'espatrio di minorenne in favore dei coniugi Ciro Galasso e Iolanda Iervolino Galasso. Nonostante il documento richiesto fosse stato sottoposto alla sua firma dal pregiudicato Saverio Saporito, anch'egli affiliato al clan Galasso, l'Annunziata falsamente attestava la presenza avanti a sé dei coniugi Iolanda e Ciro Galasso, mentre quest'ultimo, all'epoca, era latitante. Ancora in favore del medesimo Ciro Galasso, l'Annunziata certificava una falsa residenza.

Mario Sangiovanni, consigliere, già sindaco. Nel corso di un'indagine svolta dall'Arma dei carabinieri, in occasione di una perquisizione domiciliare presso l'abitazione del pregiudicato Ettore Miranda, fu rinvenuta una video cassetta sui festeggiamenti per l'inaugurazione del già ricordato torneo di calcio intitolato a Nino Galasso, durante i quali il Sangiovanni tenne un discorso ufficiale esprimendo parole di elogio e stima, sui componenti della famiglia Galasso, esaltandone l'onorabilità e la rispettabilità.

Giuseppe Miranda, consigliere comunale. A suo carico risultano precedenti penali per interesse privato in atti d'ufficio e truffa aggravata.

Emblematico del grado di infiltrazione e condizionamento subito dall'amministrazione comunale è inoltre il ritrovamento, nel corso di una perquisizione domiciliare presso l'abitazione di Galasso Pasquale, di copia originale di planimetria in scala 1:5000, corredata di legenda, relativa al programma di fabbricazione del comune di Poggio Marino. Tale fatto appalesa l'interesse dei Galasso al locale sviluppo edilizio; interesse di tale spessore da dover avere in anteprima, e grazie ai vincoli di amicizia, il programma di fabbricazione e le norme di attuazione, con lo scopo di precludere ad eventuali interessati l'acquisto di zone che sarebbero state oggetto della successiva lottizzazione. Tant'è che a seguito di specifiche indagini, diversi esponenti del clan Galasso furono denunciati unitamente ad Izzo Antonio, allora consigliere, per associazione mafiosa ed estorsione in danno dei contadini del luogo, presumibilmente costretti a vendere le loro proprietà a prezzi inferiori a quelli di mercato.

L'analisi di quanto esposto, il quadro globale delle pendenze penali e dei riscontri di conoscenze, legami e connessioni con gli ambienti camorristici locali, conduce ad una valutazione finale di forti condizionamenti sull'attività degli organi elettivi.

La presenza di così compatte organizzazioni camorristiche oltre che pregiudicare l'interesse generale alla legalità pone in evidente pericolo lo stato della sicurezza pubblica.

Da quanto sopra emerge l'urgenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione comunale di Poggiomarino.

Il prefetto di Napoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Poggiomarino con relazione n. 2677/Gab del 23 settembre 1991.

Ritenuto per quanto esposto in narrativa che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Poggiomarino si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 28 settembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A4359

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Seminara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Seminara (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni del 29 maggio 1988, presenta collegamenti diretti e indiretti tra parte dei componenti del consesso e la criminalità organizzata rilevati con relazione del prefetto di Reggio Calabria;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata determinano pesanti condizionamenti degli amministratori stessi compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo, il buon andamento dell'amministrazione comunale di Seminara nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati;

Constatato che dalla puntuale relazione prefettizia emerge che la chiara contiguità degli amministratori con la criminalità organizzata arreca perdurante pregiudizio per lo stato di sicurezza pubblica come dimostra il clima di paura che sottomette la popolazione di Seminara;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Seminara per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio n. 221;

Vista la relazione del prefetto di Reggio Calabria n. 111/91 del 21 settembre 1991 con la quale è stato dato l'avvio alla procedura per lo scioglimento del consiglio comunale di Seminara ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1991;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Seminara è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

Ielo dott. Gianfranco, consigliere di ragioneria;

Saffioti dott. Salvatore, direttore capo R.E. Ministero del lavoro;

Merlino dott. Giuseppe, direttore di sezione Ministero delle finanze.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Seminara rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988 presenta fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Invero, dalla relazione del prefetto di Reggio Calabria risulta che l'influenza e l'incidenza nell'attività dell'ente comunale della criminalità organizzata è da tempo oggetto di attenzione dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia per la presenza, all'interno dell'amministrazione locale, di soggetti strettamente legati alle famiglie protagoniste della malavita di Seminara.

In particolare le posizioni di alcuni consiglieri sono risultate gravate da procedimenti penali pendenti nonché da particolari legami con esponenti di cosche mafiose.

Fra i componenti del consiglio comunale di Seminara figurano:

Carmelo Buggè, attuale sindaco, in carica dal 16 luglio 1988 e già sindaco prima del 1983. Al centro di numerose inchieste giudiziarie, il Buggè risulta essere legato a Paolo D'Elia, figura storica e carismatica negli ambienti mafiosi locali nonché compare ed assiduo frequentatore del padre di Carmelo Buggè. Tale vincolo di amicizia consente al Buggè di assumere una posizione di «supremazia» all'interno dell'ente condizionandone al di là della propria carica l'attività amministrativa. Risulta, inoltre, che di recente il Buggè ha instaurato nuovi legami con la cosca mafiosa dei Gioffrè ed in particolare con Rocco Gioffrè, che di essa è uno dei maggiori esponenti. A carico del Buggè risultano:

procedimento pendente per associazione a delinquere di stampo mafioso nel quale risultano coimputati Antonio Tripepi, già consigliere di Seminara; Pasquale Lisciotto, pregiudicato ex diffidato;

Gaetano Piccolo impiegato presso il comune di Seminara ed appartenente a famiglia mafiosa in faida con i Parrello di Palmi; Filippo Spinella incluso nella cosca mafiosa dei Gioffrè. Con i predetti personaggi il Buggè mantiene notoriamente rapporti amichevoli:

un procedimento pendente presso la procura della Repubblica del tribunale di Palmi per interesse privato in atti d'ufficio;

un procedimento pendente presso la medesima procura per peculato;

denunce dell'Arma dei carabinieri di Palmi per omissione d'atti d'ufficio.

un provvedimento del questore per la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia a motivo dell'assidua frequentazione con pericolosi pregiudicati locali;

Andrea Savo, consigliere. Già con provvedimento del 24 giugno 1986 veniva sottoposto alla misura di prevenzione della diffida di P.S. poiché era solito accompagnarsi a noti pregiudicati. Risultano a suo carico condanne per violazione delle norme sulla circolazione stradale e per emissione di assegni a vuoto. Inoltre, a seguito di sentenza irrevocabile di condanna ad un anno e sei mesi di reclusione per favoreggiamento personale, il Savo è decaduto ex lege dalla carica di assessore in applicazione dell'art. 4 della legge 1° giugno 1977, n. 286;

Antonino Celi, consigliere, vice sindaco, risulta essere stato recentemente condannato — in relazione a fatti attinenti la precedente amministrazione operante dal 1983 al 1987 — a due anni e sei mesi di reclusione per il reato di interesse privato in atti d'ufficio commesso in favore di Rocco Gioffrè esponente dell'omonima cosca. Il Celi, unitamente al Pasquale Gioffrè — anch'egli consigliere in carica — ed al Domenico Marino, tecnico comunale presso il comune di Seminara, così come viene evidenziato nella parte motiva della sentenza resa dal tribunale di Palmi in data 22 maggio 1991, «hanno operato una strumentalizzazione dell'ufficio ... favorendo il Gioffrè» ... per «... assicurarsi la sua benevolenza o protezione in un ambito socio-politico notoriamente assai degradato per clientele e favoritismi».

I descritti legami di stretta amicizia di alcuni dei componenti del consiglio comunale di Seminara, evidenziano la mancanza di autonomia nell'esercizio del mandato rappresentativo ed appalesano una chiara contiguità tra malavita organizzata e sistema clientelare di cui i personaggi di cui sopra citati sono emblematici.

La situazione generale dell'amministrazione risulta, conseguentemente, deteriorata sotto il profilo della imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione e del regolare funzionamento dei servizi.

Tale stato di cose è confermato anche dalle recenti dimissioni presentate dai quattro consiglieri di minoranza, motivate dalla scarsissima funzionalità democratica del consiglio comunale.

Da quanto esposto, risulta che il comune di Seminara versa in uno stato di grave disagio per essersi radicata all'interno dell'ente una situazione di timorosa acquiescenza rispetto ai metodi — adottati con elevata capacità d'influenza, dai citati personaggi — e certo non conciliabili con il conseguimento del pubblico interesse e con il rispetto dei principi democratici.

Anche lo stato della sicurezza pubblica appare gravemente pregiudicato, come testimonia l'atmosfera latente intimidazione che inibisce alla popolazione gli stimoli della partecipazione alla vita sociale.

Da quanto premesso emerge l'urgenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione comunale di Seminara.

Il prefetto di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito in legge 22 luglio 1991, n. 221, con relazione n. 111/91 del 21 settembre 1991 ha dato l'avvio alla procedura per lo scioglimento del consiglio comunale di Seminara.

Ritenuto per tutto quanto esposto in narrativa, che ricorrano le considerazioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale del comune di Seminara, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 28 settembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A4366

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Antimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Sant Antimo (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del consesso e la criminalità organizzata rilevati dal prefetto di Napoli in seguito ad accertamenti svolti dagli organi di polizia ed all'esame dei procedimenti a carico di taluni amministratori;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata determinano pressanti condizionamenti degli amministratori stessi che compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo, il buon andamento dell'amministrazione di Sant'Antimo ed il regolare funzionamento dei servizi;

Constatato che la chiara contiguità degli amministratori con la criminalità organizzata ha creato una perdurante situazione drammatica nella vita amministrativa e politica dell'ente ed altresì sfiducia generalizzata nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini;

Ritenuto che al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Sant'Antimo (Napoli) per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la relazione del prefetto di Napoli n. 2834/Gab del 17 settembre 1991 con la quale è stato dato l'avvio alla procedura per lo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Antimo ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1991;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Antimo è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

Caccia Perugini dott. Arturo, dirigente superiore del Ministero dell'interno;

Lucantonio dott. Giovanni, magistrato direttivo di cassazione a riposo;

Agrusti dott. Marcello Donato, primo dirigente del Ministero delle finanze.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sant'Antimo, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988, presenta fenomeni di infiltrazione e di condizionamento da parte della malavita organizzata locale, rilevati dal prefetto di Napoli in seguito ad accertamenti svolti dagli organi di polizia e dall'esame dei procedimenti a carico di taluni amministratori. Proprio i rapporti della legione Carabinieri gruppo Napoli II n. 013365/23 del 3 agosto 1991 e 16 settembre 1991, evidenziano che si è in presenza di una struttura pubblica che strumentalizza le proprie iniziative alle finalità dei nuclei delinquenziali operanti nel territorio.

I collegamenti di taluni degli amministratori con la malavita organizzata — clans Puca Pasquale e Verde — si estrinsecano attraverso rapporti di parentela e/o cointeressi in attività economiche e patrimoniali.

Risultano legati da rapporti di parentela l'attuale assessore Raffaele Ronga, imparentato con il noto pregiudicato Francesco D'Agostino, tratto in arresto in flagranza di reato con Antimo Flagiello, in quanto ritenuti responsabili dell'omicidio di Salvatore Puca, pluripregiudicato.

Del sopracitato Salvatore Puca è inoltre nipote Francesco Ponticiello (già sindaco e assessore). Tale ultima parentela avrebbe determinato la scelta del Ponticiello quale sindaco di quel comune (19 giugno 1990) contrariamente a quanto già concordato in sede politica intorno al nome di Antimo Tarantino e ciò «stranamente» in concomitanza con la concessione del beneficio della semilibertà in favore del ripetuto Salvatore Puca in data 15 giugno 1990, che il successivo giorno 20 giugno veniva ucciso.

La cointeressenza in attività economiche si coglie soffermandosi sugli accordi in materia di appalti tra il clan di Pasquale Puca ed il clan dei Verde, che operano rispettivamente attraverso le cooperative «La Paola» e «Raggio di Sole», addivenendo in tal modo ad una spartizione dei settori dell'imprenditoria locale. Della cooperativa «Raggio di sole» è socio il consigliere comunale Aniello Cesaro unitamente ai fratelli Raffaele — legale rappresentante — e Luigi.

Lo stesso consigliere Aniello Cesaro risulta citato a comparire dalla A.G. in ordine a molteplici attività estorsive messe in atto da Pasquale Puca, capo dell'omonimo clan camorristico operante in S. Antimo e Casandrino: risulta avere in atto anche procedimenti per truffa, interesse privato in atti di ufficio, omissione di atti di ufficio e peculato.

Significativa è, inoltre, la circostanza che a carico del consigliere comunale, già sindaco del comune di S. Antimo, Silvestro Verdi, figura — oltre a numerosi procedimenti in corso per i reati di truffa e peculato, abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge — l'imputazione per il reato di cui all'art. 416-*bis*, nonché proposta di irrogazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale non obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

La gestione amministrativa dell'ente è connotata da ricorrenti irregolarità nel rilascio delle concessioni edilizie e nella concessione di contributi ai sensi della legge n. 219/81. Il sindaco in carica, Santo Carlea, risulta infatti essere stato più volte denunciato unitamente ad altri amministratori e componenti la commissione edilizia; degli stessi fatti risultano essere stati più volte indiziati anche l'assessore Luigi Vergara e il consigliere Antimo Pedata.

Le connessioni intercorrenti tra amministratori dell'ente ed appartenenti ad organizzazioni criminose offrono una inequivocabile chiave di lettura che pone in risalto come capillarmente siano ormai distribuiti i loro rapporti e come gli interessi della malavita organizzata siano quasi del tutto finalizzati al controllo delle attività amministrative del comune di S. Antimo, ormai vincolato nella sua libertà discrezionale, in quanto la mentalità mafiosa ne ha permeato la struttura, le modalità operative e la prassi amministrativa.

Il clima di grave condizionamento e compromissione in cui versa il consiglio comunale, la cui libera determinazione risulta piegata agli interessi della malavita organizzata, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente, l'uso distorto della cosa pubblica utilizzata per il perseguimento di fini estranei al pubblico interesse hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica ed hanno compromesso gravemente le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali di libertà, e nell'esercizio dell'attività lavorativa o di impresa.

Ulteriormente significativa della gravità della situazione è la circostanza che nelle gestioni succedutesi nel governo locale — dal rinnovo del consiglio sono stati eletti quattro esecutivi — nessun segnale di cambiamento è emerso, bensì si rileva una azione tale da non modificare i condizionamenti subiti dalla vita politica ed amministrativa dell'ente da parte della malavita organizzata, generando diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

Da quanto sopra esposto emerge l'esigenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione di S. Antimo, caratterizzata da costanti collegamenti diretti ed indiretti tra amministratori e criminalità organizzata che condizionano la libera determinazione degli stessi, inficiano il buon andamento dell'amministrazione, il regolare funzionamento dei servizi ed impediscono il libero esercizio dei diritti civili.

Il prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di S. Antimo con relazione n. 2834/Gab del 17 settembre 1991.

Ritenuto per quanto esposto che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di S. Antimo (Napoli) si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 28 settembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A4355

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Adrano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Adrano (Catania), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 novembre 1989, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del consesso e la criminalità organizzata rilevati dal prefetto di Catania sulla base degli univoci riferimenti forniti dagli organi di polizia e dal rapporto del questore;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione di Adrano ed il regolare funzionamento dei servizi;

Constatato che dal citato rapporto emerge che la contiguità degli amministratori con la criminalità organizzata crea una perdurante situazione drammatica nella vita amministrativa e politica dell'ente ed altresì sfiducia generalizzata nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini:

Ritenuto che al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Adrano per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la relazione del prefetto di Catania del 18 settembre 1991 con la quale è stato dato l'avvio alla procedura per lo scioglimento del consiglio comunale di Adrano ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1991, alla quale ha partecipato il presidente della regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Adrano è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

Nicosia dott. Martino, presidente onorario aggiunto della Cassazione;

Scammacca dott. Stefano, viceprefetto vicario;

Lutri dott. Damiano, nona qualifica funzionale del Ministero del tesoro.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Adrano, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 novembre 1989, presenta fenomeni di condizionamento e pressioni nella gestione della cosa pubblica da parte di esponenti di organizzazioni mafiose operanti nel territorio con una conseguente compromissione del buon andamento dell'attività amministrativa e del regolare funzionamento dei servizi. È necessario il riferimento alla situazione politico-amministrativa del comune di Adrano, caratterizzata nel tempo da forte instabilità, infatti dal 1987 al 26 novembre 1989, data del rinnovo del consiglio comunale, si sono alternate ben sei giunte fino ad arrivare allo scioglimento del consiglio comunale ed alla nomina di un commissario regionale. In tale contesto si inserisce la presenza del noto esponente della mafia locale, Antonino Monteleone, considerato fortemente influente in ambienti comunali ove esercita, insieme al suo braccio destro Giuseppe Caruso, entrambi contigui alla famiglia mafiosa dei Santangelo, un potere di fatto di notevole portata, riuscendo a condizionare ed intimidire il consiglio comunale attraverso alcuni amministratori a lui legati.

Sulla scorta del rapporto del questore di Catania del 3 luglio 1991 risultano collegati al detto pregiudicato Antonino Monteleone:

Pietro La Mela, assessore, nella presente e nella passata giunta, vicino al Monteleone per vincoli di amicizia e per rapporti di lavoro, è stato dal medesimo sostenuto nella campagna elettorale del 1989, come risulta confermato dalla circostanza che il La Mela è stato trovato nell'abitazione del Monteleone unitamente ad un altro pregiudicato per festeggiare la elezione a consigliere comunale;

Pietro Reina, in atto assessore, già vicesindaco, legato al Monteleone per relazione ad interesse con società di costruzioni ritenute di appartenenza del Monteleone;

Pietro Trovato, già assessore ed in atto consigliere, legato da vincoli di parentela con il citato Caruso, affiliato al gruppo mafioso Alfio Pentangelo e braccio destro del Monteleone.

Giovanni Sciacca, consigliere, indicato, nel rapporto della questura come persona di fiducia di Vincenzo Fallica, ex presidente della U.S.L. n. 32, arrestato nel 1989 per associazione a delinquere di tipo mafioso e traffico di sostanze stupefacenti.

Al particolare stato di tensione esistente tra le forze politiche, verosimilmente divise per la gestione di rilevanti opere pubbliche, emerso in occasione dello scioglimento dell'intero consiglio comunale nel luglio del 1989 ed alla nomina da parte dell'assessorato regionale agli enti locali di un commissario, dott. Amintore Ambrosetti, che è stato fatto oggetto di un grave attentato minatorio, è susseguito nell'amministrazione formatasi dopo le elezioni amministrative del 1989, un ancor più grave stato di immobilismo e di inerzia. L'amministrazione in carica non ha infatti assunto alcuna iniziativa volta a superare le gravissime e reiterate carenze che si registrano nella gestione pubblica dell'ente, evidenziando l'inerzia politico-amministrativa che compromette gravemente le legittime aspettative della popolazione al regolare funzionamento dei servizi, al libero esercizio dei diritti civili.

Il permanere della grave prospettata situazione di diffusa illegalità ancorata alla precedente amministrazione, i cui rappresentanti sono stati in parte riconfermati nella attuale composizione del consiglio e della giunta, si manifesta in relazione ad importanti progetti di opere pubbliche e di ristrutturazione di alcuni importanti servizi come quello degli uffici comunali e di polizia urbana, avviati dal commissario dottor Ambrosetti o ai quali è stato dal medesimo dato impulso e che sono rimasti totalmente irrealizzati.

Da quanto sopra esposto emerge l'esigenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione di Adrano, caratterizzata da costanti collegamenti diretti ed indiretti tra amministratori e criminalità organizzata che condizionano la libera determinazione degli stessi, il buon andamento dell'amministrazione ed impediscono il libero esercizio dei diritti civili.

Il prefetto di Catania, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Adrano con relazione n. 16/Gab del 18 settembre 1991.

Ritenuto per quanto esposto che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Adrano (Catania), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 28 settembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A4367

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Lamezia Terme (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 1991, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del consesso e la criminalità organizzata rilevati dalle locali forze dell'ordine e dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa;

Constatato che tali collegamenti e la chiara contiguità con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione di Lamezia Terme;

Ritenuto che al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Lamezia Terme per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la relazione del prefetto di Catanzaro del 20 settembre 1991 con la quale è stato proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1991;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lamezia Terme è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

Malena avv. Giuseppe, avvocato dello Stato;

Capilupi dott. Orfeo, dirigente superiore del Ministero del tesoro;

Carotenuto dott. Rocco, segretario comunale capo in quiescenza.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lamezia Terme (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 maggio scorsi, presenta fenomeni di infiltrazioni e di condizionamenti di tipo mafioso rilevati dalla relazione del prefetto di Catanzaro del 20 settembre 1991, dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, degli organi locali di Polizia e dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Del consiglio comunale attualmente in carica fanno parte sette consiglieri in ordine ai quali sono emersi collegamenti diretti o indiretti con esponenti della criminalità organizzata ed in particolare:

consigliere Governa Giovanni, solito a frequentare, in base al rapporto del commissariato della Polizia di Stato di Lamezia Terme del 30 aprile 1991, ambienti mafiosi; è persona di fiducia ed autista di Giampà Francesco, pluripregiudicato che si ritiene voglia infiltrarsi negli ambienti politico-amministrativi per mezzo del Governa. (Il Giampà è ritenuto elemento di spicco della omonima cosca mafiosa a cui lo stesso Governa appare assoggettato). Detto consigliere risulta condannato per emissione di assegni a vuoto ed a suo carico risultano numerosi precedenti penali. Risulta inoltre eletto con 1.416 voti di preferenze tutti ottenuti nei seggi elettorali ubicati nelle zone di influenza della cosca Giampà. Si segnala tra l'altro che in data 25 giugno 1991, il Governa è stato segnalato all'A.G. per associazione a delinquere finalizzata all'emissione di bolle di accompagnamento fittizie e di altri documenti contabili relativi ad operazioni commerciali inesistenti. In data 26 giugno 1991 lo stesso è stato sottoposto dalla questura di Catanzaro alla misura dell'avviso orale. Infine, in data 3 luglio 1991 è stata richiesta all'A.G. la sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata massima consentita;

consigliere Giampà Domenico: il fratello Pasquale, come risulta dal rapporto della questura di Catanzaro del 13 giugno 1991, è fortemente sospettato di essere personaggio di spicco della malavita di Lamezia Terme nonché oggetto di indagini dal 1986, in ordine all'omicidio del consigliere comunale Mercuri Antonio ed in ordine all'arresto di De Vito Francesco, nel dicembre 1989, per traffico di droga rinvenuta a bordo dell'autovettura di proprietà del fratello del consigliere di cui sopra. Inoltre si ritiene che detto consigliere possa essere affiliato al clan mafioso Giampà-Cerra che esercita la propria influenza nelle contrade ove, in occasione delle recenti elezioni ha riportato i maggiori consensi;

consigliere Benincasa Gino; di detto consigliere è rappresentata, dal prefetto di Catanzaro, l'associazione con pregiudicati. Risulta inoltre, dal rapporto delle locali Forze di Polizia del 13 giugno 1991, strettamente legato da vincoli di amicizia con il pluripregiudicato ed ex sorvegliato speciale delle P.S. Torcassio Giovanni con il quale è stato notato presidiare i seggi elettorali di quelle contrade dove lo stesso ha riportato il maggior numero di voti;

consigliere Sinopoli Domenico; come risulta dal rapporto della questura di Catanzaro del 13 giugno 1991 della campagna elettorale di detto consigliere si è interessato Iannazzo Francesco (classe 1951) ex sorvegliato speciale P.S., ritenuto uno dei capi indiscussi dell'omonima cosca sulla quale sono in corso indagini, tra l'altro, per un duplice omicidio del 24 maggio 1991;

consigliere Donato Luigi; alla sua campagna elettorale si è particolarmente interessato il fratello, Donato Pasquale (classe 1955) noto pluripregiudicato ed ex diffidato di P.S. Si ritiene possa subire influenza degli affiliati al clan mafioso «Muraca» di Lamezia Terme.

Inoltre dei consiglieri Amatruda Giacinto Domenico, Grandinetti Giovanni e Paladino Giovanni la questura ha segnalato che, dai risultati elettorali dei seggi nelle zone a rischio, si deduce che gli stessi hanno tratto vantaggio da collegamenti e scambi di preferenza con i consiglieri Benincasa Gino e Governa Giovanni.

Inoltre nei confronti dei consiglieri, che sono stati componenti della precedente giunta in carica dal 1988 sino al 1990, il sostituto procuratore della Repubblica di Lamezia Terme ha richiesto al G.I.P. il rinvio a giudizio, tra l'altro, per avere in concorso tra loro nella loro qualità di componenti della giunta, distratto pubblico denaro dalle casse comunali a favore dei titolari dell'impresa CISE al quale era stata affidata, con sospetta regolarità procedurale, l'appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani pur avendo l'ente anche come personale addetto la capacità organizzativa per gestire direttamente il servizio.

Al proposito si precisa che l'attuale amministrazione comunale ha disposto la proroga dell'affidamento del servizio alla Sc.Pi. facente capo ad uno dei titolari della impresa CISE di cui al predetto rinvio a giudizio.

Risulta a tutto oggi però che il detto servizio venga svolto in modo da non assicurare la regolarità tanto da indurre le locali organizzazioni sindacali a richiedere interventi di protezione civile.

Dell'attuale giunta risultano avere precedenti e pendenze penali quattro dei nove componenti.

Inoltre come risulta dal rapporto del prefetto del 20 settembre 1991 l'attuale stasi amministrativa è da considerarsi un eloquente segno rilevatore del condizionamento mafioso esistente.

Dai risultati delle elezioni infra citati si deduce poi un grave pregiudizio all'esercizio dei diritti civili da parte della cittadinanza. L'Alto commissario contro la delinquenza mafiosa, con nota del 18 settembre 1991, evidenzia che la campagna elettorale è stata caratterizzata dal sostegno assicurato dai personaggi mafiosi ad alcuni candidati oltre che dalla fondazione di un partito autonomo facente capo al Governa al fine di prendere le distanze dal partito di origine, essendo questi troppo palesemente vicino ai boss della zona.

Peraltro le relazioni parentali e di amicizia precedentemente esposte sono sicuro segno della mancanza di autonomia nello svolgimento del mandato nonché di collegamenti con la malavita organizzata.

La situazione generale descritta compromette l'imparzialità degli organi e il buon andamento dell'attività amministrativa nonché il regolare funzionamento dei servizi.

Tutto ciò premesso, emerge l'esigenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione comunale di Lamezia Terme.

Il prefetto di Catanzaro con nota del 20 settembre 1991 ha formulato rituale proposta per lo scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme.

Ritenuto, per quanto sin qui esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito in legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 28 settembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A4365

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Mondragone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Mondragone (Caserta), rinnovato nelle consultazioni del 14-15 giugno 1987, presenta collegamenti diretti e indiretti tra parte dei componenti del consesso e la criminalità organizzata, rilevati dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, dal questore di Caserta e dal prefetto di Napoli;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata determinano pressanti condizionamenti degli amministratori stessi compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo, il buon andamento dell'amministrazione comunale di Mondragone ed il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati;

Constatato che la chiara contiguità degli amministratori con la criminalità organizzata ed il clima di intimidazione pregiudicano lo stato della sicurezza pubblica;

Ritenuto che al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Mondragone per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la relazione del prefetto di Caserta numero 226/25-G-11 del 19 settembre 1991 con la quale è stato dato l'avvio alla procedura per lo scioglimento del consiglio comunale di Mondragone ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1991;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mondragone è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

Mastrocinque dott. Renato, magistrato in quiescenza;

Amoruso dott. Ferdinando, vice prefetto ispettore;

Sibilio dott. Salvatore, vice prefetto ispettore.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Mondragone (Caserta) rinnovata nelle consultazioni elettorali del 14-15 giugno 1987 presenta fenomeni di infiltrazione e di condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Invero, dai rapporti dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, della questura di Caserta, dell'autorità giudiziaria e dalla relazione del prefetto di Caserta del 19 settembre 1991 risulta la sussistenza di collegamenti diretti e indiretti tra amministratori e criminalità organizzata con carattere di continuità per la presenza, all'interno dell'amministrazione locale di soggetti legati alle famiglie protagoniste della malativa di Mondragone.

Necessario è il riferimento alla realtà criminale di quel territorio e ad alcuni episodi di essa sintomatici, indici di un diffuso clima di intimidazione:

nel marzo 1989 veniva ferito con colpi di arma da fuoco il consigliere Camillo Federico che, a quell'epoca si opponeva alla composizione di una possibile giunta presieduta dall'attuale sindaco Paolo Russo;

nel marzo del 1990 l'assessore Giovanni Miraglia, che aveva da poco rinunciato alla propria delega per dissensi con altri componenti della giunta nella gestione di alcuni progetti e finanziamenti, viene fatto segno a numerosi colpi d'arma da fuoco, senza essere, però colpito;

nel marzo 1990 l'impiegato comunale Aldo Lumia, addetto all'anagrafe, viene picchiato da probabili appartenenti al clan «La Torre» per non aver voluto favorire un loro protetto. Sempre nello stesso mese di marzo l'assessore Antonio Zolfo viene raggiunto nella sua abitazione e «convinto» a partecipare ad una seduta di giunta (com'è noto in alcune realtà, come è quella in esame, agli amministratori adottano l'accorgimento della mancata presenza in quelle sedute destinate all'approvazione di delibere illegittime);

nel luglio 1990 l'assessore anziano Antonio Nugnes scompare senza lasciare alcuna traccia. Tre anni prima era stato «gambizzato».

Nell'area territoriale in cui è compreso il comune di Mondragone domina, incontrastato, il clan La Torre coadiuvato dal gruppo Boccolato; come risulta dai rapporti pervenuti, i componenti più qualificati dei due sodalizi camorristici, ancorché detenuti, riescono a gestire interessi illegali in Mondragone e nei comuni limitrofi.

Alcuni componenti del consiglio comunale sono legati da stretti rapporti e da vincoli di parentela con esponenti della camorra:

Paolo Russo, sindaco, risulta essere cognato di Mario Corsaro, elemento di spicco del clan La Torre, plurigiudicato e con precedenti per associazione a delinquere di stampo mafioso. Il Russo risulta inoltre denunciato per omissione ed abuso di atti d'ufficio nonché per comodato di armi in favore di Franco Corsaro, figlio del già indicato Mario;

Domenico Nuzzi, assessore, risulta essere cognato dei fratelli Mario e Donato Pagliuca, anch'essi personaggi di spicco del clan La Torre, pregiudicati per associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsioni ed altro. Attualmente indagato per abuso di ufficio, il Nuzzi ha riportato precedenti penali per emissione di assegni a vuoto e violazione della legge urbanistica;

Francesco Gravamo, assessore, è parente di Paolina Gravamo, madre di Augusto La Torre. Il Gravamo risulta denunciato per abuso di atti d'ufficio;

Antonio Di Meo, consigliere, annovera numerosi precedenti penali per emissione di assegni a vuoto — tutti amnistiati — e per violazione delle norme in materia di collocamento di lavoratori agricoli. Lo stesso è padre di Di Meo Carlo, pregiudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione di armi ed altro. Inoltre il Di Meo Antonio risulta indagato per abuso d'ufficio e per associazione per delinquere di stampo mafioso;

Antonio Verrengia, consigliere, è padre di Francesco Verrengia, responsabile della «Coop. Ecoservise S.r.l.» che svolge, per conto del comune di Mondragone, il servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani e spazzamento strade. È da sottolineare, al riguardo, che la sede della predetta cooperativa è risultata, a seguito delle indagini svolte, punto di riferimento e ricettacolo di numerosi pregiudicati del clan La Torre quali Giuseppe Valente detto «O' dottore»; Michele Siciliano; Ferdinando Brodella detto «O' Killer»; ed altri. Peraltro, tra i soci della cooperativa, che è subentrata nel servizio ad altre ditte dopo che queste erano state oggetto di atti intimidatori, figurano il pregiudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso ed ex sorvegliato speciale della P.S. Vincenzo Filosofo ed il già menzionato Donato Pagliuca;

Rocco Bencivenga, assessore, è imparentato con la sorella del boss Tiberio La Torre e, risulta in contatto con alcuni componenti del clan. Lo stesso è indagato per il reato di abuso di ufficio.

Nel descritto contesto si inquadra anche il fenomeno dell'abusivismo edilizio, sulla cui espansione influiscono le interferenze di elementi di spicco della malavita organizzata. In relazione a tale premessa va posta la recente denuncia, da parte della locale questura alla procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di ben diciannove amministratori del comune di Mondragone, indagati per il reato di abuso di ufficio per aver deliberato la concessione di licenza edilizia in violazione del regolamento edilizio adottato dall'ente.

Altro preoccupante fenomeno è quello collegato alla escavazione di materiale sabbioso lungo le vaste spiagge, lungo il letto del fiume Volturno e addirittura all'interno della fascia costiera demaniale, ove esistono vasti comprensori di macchia mediterranea. Nel maggio e giugno scorsi il commissariato della Polizia di Stato di Castelvolturno ha denunziato alla procura della Repubblica il sindaco prof. Paolo Russo ed il tecnico comunale geom. Ambrogio Corvino — già indagato per abuso d'ufficio e per falso ideologico — per aver rilasciato concessioni per escavazione di sabbia, finalizzate alla creazione di impianti di itticoltura, senza sottoporre le relative domande alla preventiva autorizzazione della competente soprintendenza, in quanto le zone ricadono sotto vincoli di natura paesistica ed archeologica ai sensi del decreto ministeriale n. 115/65.

L'analisi dei fatti descritti, il quadro globale delle pendenze penali, dei riscontri di conoscenze, legami e connessioni con gli ambienti della locale criminalità organizzata porta ad una valutazione conclusiva di forti condizionamenti sulla imparzialità degli organi elettivi. Da ciò consegue, altresì, che la situazione generale dell'amministrazione è deteriorata sotto il profilo del buon andamento dell'amministrazione e del regolare funzionamento dei servizi alla stessa affidati. Il clima di intimidazione, i ricorrenti attentati e la diffusa disapplicazione di criteri di legalità pregiudicano inoltre lo stato della sicurezza pubblica.

Da quanto sopra emerge l'urgenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione comunale di Mondragone.

Il prefetto di Caserta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Mondragone con relazione n. 226/25-G11 del 19 settembre 1991.

Ritenuto per quanto esposto che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale del comune di Mondragone si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 28 settembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A4354

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Delianuova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Delianuova (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del consesso e la criminalità organizzata rilevati dall'Arma dei carabinieri di Reggio Calabria e dalla relazione prefettizia del 21 settembre 1991;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione di Delianuova;

Constatato che la chiara contiguità degli amministratori con la criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato di sicurezza pubblica;

Ritenuto che al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Delianuova per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la relazione del prefetto di Reggio Calabria n. 111/91 del 21 settembre 1991 con la quale è stato dato l'avvio alla procedura per lo scioglimento del consiglio comunale di Delianuova ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1991;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Delianuova è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

Crea dott.ssa Francesca - vice prefetto ispettore aggiunto;

Dieni dott. Gildo - dirigente superiore del Ministero del lavoro;

Barbaro dott. Matteo - direttore di sezione del Ministero delle finanze.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Delianuova rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988 presenta fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

Invero, con rapporto dell'Arma dei carabinieri nonché con relazione del prefetto di Reggio Calabria del 21 settembre 1991, sono stati evidenziati i collegamenti diretti ed indiretti tra amministratori e criminalità organizzata con carattere di continuità per la presenza all'interno dell'amministrazione locale di soggetti legati alle famiglie protagoniste della malavita di Delianuova.

Indice di tale stato dei fatti è il ricambio avvenuto il 1° giugno 1991, al vertice dell'amministrazione in seguito alle intimidazioni subite dal sindaco Rocco Corigliano dirette a conseguire le sue dimissioni dalla carica ricoperta e consistenti nella minaccia di gravi rappresaglie e del taglio della testa del proprio figlio.

La ricostituita giunta ha mantenuto inalterata la precedente composizione salvo la sostituzione del sindaco nella persona del sig. Vincenzo Gioffrè, già vicesindaco, indicato dal rapporto dei carabinieri come persona di pessima condotta morale e civile, notoriamente inserito nel clan mafioso Papalia-Italiano. A suo carico risultano, inoltre, procedimenti penali pendenti per violazione delle norme edilizie.

Fra i componenti del consiglio comunale figurano:

Angelo Gullace, assessore, anch'egli inserito nell'organigramma della cosca Papalia-Italiano. Già nel 1976 il Gullace fu sottoposto alla misura di prevenzione della diffida di P.S. e nel 1977 venne proposto dalla questura per il soggiorno obbligato in altro comune, a seguito di denuncia per i reati di associazione a delinquere e sequestro di persona. Pende, a suo carico un procedimento penale per calunnia;

Antonino Princi, assessore, attualmente latitante a seguito del provvedimento di custodia cautelare emesso l'8 luglio 1991 nei suoi confronti dal G.I.P. del locale tribunale per essersi reso responsabile di associazione a delinquere di stampo mafioso ed altro. Lo stesso Princi risulta essere coniugato con Grazia Rugolo, figlia del boss mafioso Domenico Rugolo, pluripregiudicato, in posizione di rilievo all'interno della cosca dei Mammoliti di Castellace di Oppido Mamertina. Lo stesso Princi appartiene e discende da famiglia mafiosa in quanto suo padre, ora deceduto, e suo fratello sono risultati inseriti nel clan Papalia-Italiano;

Pasquale Leuzzi, consigliere, a suo carico risultano ventuno sentenze di condanna per emissione di assegni a vuoto e per violazione delle norme edilizie ed inoltre sono pendenti ben nove procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione tra cui truffa aggravata e peculato;

Adoneo Strano, consigliere, a suo carico pende procedimento penale per il concorso nel reato continuato di interesse privato in atti d'ufficio;

Giuseppe Costarella, consigliere, anch'egli sottoposto a procedimento penale per il concorso nel reato continuato di interesse privato in atti d'ufficio.

Inoltre, alcuni componenti del consiglio risultano legati da stretti vincoli di parentela ad esponenti di spicco delle organizzazioni mafiose locali.

È il caso di Domenico Versace, assessore, figlio del pluripregiudicato mafioso Giovanni Versace e nipote del noto boss Giuseppe Antonio Italiano entrambi appartenenti ai vertici del clan Papalia-Italiano.

Ed ancora è il caso di Angelo Lirosi, consigliere, genero di Michele Pugliese, anch'egli componente di rilievo del clan Papalia-Italiano.

Dai rapporti pervenuti è stato dunque evidenziato che le organizzazioni mafiose locali, ed in particolare la cosca Papalia-Italiano, sono fortemente infiltrate nella gestione dell'attività del comune di Delianuova per il tramite degli indicati amministratori che, loro *longa manus*, sono portati a svolgere un'attività da ritenere condizionata già prima di essere posta in essere.

Risulta inoltre, dalla relazione prefettizia che la collettività di Delianuova è assoggettata da palpabile timore in un irreale clima di opprimente tranquillità interpretabile solo come «pax mafiosa» mantenuta allo scopo di poter liberamente operare attraverso un controllo totale del territorio e della popolazione.

La situazione generale dell'amministrazione appare dunque esposta alla compromissione della imparzialità degli organi e del buon andamento dell'attività amministrativa.

La presenza incombente di così compatte organizzazioni mafiose, oltre che pregiudicare l'interesse generale alla legalità, pone in evidente pericolo lo stato della sicurezza pubblica.

Da quanto sopra emerge l'urgenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione comunale di Delianuova.

Il prefetto di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Delianuova con relazione n. 111/91 del 21 settembre 1991.

Ritenuto per tutto quanto sopra esposto, che ricorrano le considerazioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale del comune di Delianuova, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 28 settembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A4363

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Gallipoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Gallipoli (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988, si riscontrano condizionamenti da parte della criminalità organizzata nonché collegamenti diretti ed indiretti tra uno dei componenti del consesso e la detta criminalità rilevati da rapporti del prefetto di Lecce, del 20 settembre 1991, degli organi di polizia, dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa e dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo, ed il buon funzionamento dell'amminstrazione di Gallipoli;

Ritenuto che al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Gallipoli per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la relazione del prefetto di Lecce del 20 settembre 1991 con la quale è stato proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Gallipoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1991;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gallipoli è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

Camardella dott. Lucio, magistrato in quiescenza;
Cappetta dott. Francesco Antonio, direttore di sezione;
De Simone rag. Salvatore, direttore prima classe r.e. del Ministero del tesoro.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gallipoli (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988, presenta fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso come evidenziato dalla relazione del prefetto di Lecce del 20 settembre 1991, n. 051/Gab., dai rapporti degli organi di polizia e dai provvedimenti della autorità giudiziaria di cui in appresso.

In particolare si riscontrano condizionamenti del consiglio comunale e collegamenti diretti e indiretti con la criminalità organizzata di un suo componente, Armando Grasso.

La questura di Lecce, con rapporto del 23 maggio 1984, aveva evidenziato indizi, quali la disponibilità di ingenti risorse finanziarie, le amicizie ad alto livello politico, la scalata alla gestione politico-amministrativa del comune, che inducono a ritenere che la famiglia Capoti voglia ad ogni costo instaurare una egemonia di interessi. Come evidenziato dal rapporto del comando della Guardia di finanza del 6 ottobre 1984, detta «famiglia Capoti», titolare di numerose ditte, eseguiva da oltre un decennio lavori in appalto per conto del comune e della U.S.L. LE/13.

In particolare la «famiglia Capoti» e i cognati Bianco, in base al rapporto della questura di Lecce del 6 febbraio 1988, effettivamente sono da ritenere, per la vastità della famiglia, detentori di un considerevole pacchetto di voti che ovviamente utilizzano a protezione della loro multiforme e spregiudicata attività imprenditoriale e non è da escludere, come risulta dal rapporto del 18 maggio 1988 del Comando gruppo carabinieri di Lecce che minacciano gli elettori di eventuali rappresaglie.

Il condizionamento del consiglio comunale di cui infra, ed i collegamenti dello stesso alla criminalità organizzata risultano evidenti anche dai seguenti fatti risultanti dal rapporto giudiziario, redatto il 7 maggio 1991 dal commissariato di pubblica sicurezza di Gallipoli in merito ad irregolarità che sarebbero state commesse dall'amministrazione comunale per favorire la detta «famiglia Capoti» e il clan Padovano:

assegnazione di aree del secondo piano edilizio economico e popolare. Dal rapporto anzidetto risulta che, in sede di assegnazione alle imprese delle aree in diritto di superficie, alcuni consiglieri hanno espresso l'idea di privilegiare le ditte Edilcapoti e Edilcon titolari di un minore punteggio rispetto alle altre imprese; tale intenzione, diretta a non penalizzare le imprese edili di De Marini Giovanni (consigliere comunale) e di Capoti Antonio (esponente di un partito locale), ha portato al blocco del piano edilizio. Risulta inoltre che nel corso della seduta comunale alcuni consiglieri facevano la spola con l'ufficio del sindaco, ove si trovavano Capoti Antonio, diretto interessato alla discussione, e l'assessore Grasso Armando, consigliere e assessore allo sport;

occupazione e costruzione abusiva all'ex macello comunale. Detti locali, ove sono stati effettuati arresti di pregiudicati in possesso di kg 2 di eroina, sono stati utilizzati, secondo informazioni del locale commissariato di pubblica sicurezza, da alcuni pregiudicati locali appartenenti alla criminalità organizzata: la costruzione abusiva di detti locali, evidenziata nell'estate del 1990, era stata denunciata all'autorità giudiziaria dalla polizia urbana. Tale immobile era stato anche dichiarato antigienico dal sanitario.

In epoca successiva, intervenute delle pressioni sull'amministrazione comunale, di detti locali, in difformità a quanto precedentemente dichiarato è stata dichiarata l'igienicità, nonché è stata presentata da Della Ducata Antonio, padre del pregiudicato Della Ducata Silvio, domanda per la concessione dei locali costruiti abusivamente. Detti immobili inoltre sono stati utilizzati sino al sequestro dell'autorità giudiziaria (incarto processuale n. 1088/91).

In epoca successiva al sequestro disposto dall'autorità giudiziaria, risulta vi siano state ulteriori pressioni: in particolare l'assessore allo sport, Grasso Armando, in sede di riunione di giunta ha presentato una copia di delibera comunale del 1987 dalla quale si evinceva che il citato Della Ducata Antonio aveva giusto titolo per occupare le stalle del macello comunale;

lavori di ampliamento del cimitero comunale. Successivamente alla «rinunzia per motivi di salute» e «per sopravvenuti impegni» delle due ditte vincitrici della licitazione privata ad effettuare i lavori di cui imprese collegate, per rapporti di lavoro e parentela, con la famiglia Capoti.

Su sollecitazione del vice sindaco Sabato Giuseppe e dell'assessore ai lavori pubblici Leopizzi Alberto, era stata predisposta una bozza di delibera per eseguire un'asta pubblica solo tra le cinque imprese facenti capo ai «Capoti»; tale proposta non ha avuto seguito per il rilievo di illegittimità posto dal segretario comunale;

vicenda ditta Someco. In data 12 aprile 1991 il vice sindaco Giuseppe Sabato inviava lettera di convocazione di giunta agli assessori avente ad oggetto tra l'altro la sanatoria della situazione dell'ex macello comunale a favore dei pregiudicati Della Ducata e Padovano, in dispregio del provvedimento di sequestro dell'autorità giudiziaria e del deliberato della commissione edilizia.

Per questi fatti la procura della Repubblica presso il tribunale di Lecce ha emesso informazione di garanzia nei confronti di:

1) De Marini Antonio, dirigente del servizio di igiene pubblica della U.S.L. LE/13, per abuso di ufficio (ex sindaco e consigliere);

2) Grasso Armando, assessore comunale dell'epoca di Gallipoli, per abuso di ufficio;

3) De Mitri Carlo, assessore comunale dell'epoca di Gallipoli, per abuso di ufficio;

4) Sabato Giuseppe, vice sindaco dell'epoca, per abuso di ufficio;

5) Capoti Salvatore, imprenditore edile, per tentata bancarotta fraudolenta.

Risulta inoltre che nei confronti del consigliere comunale Grasso Armando (assessore fino al 25 agosto 1991), che pare essere collegato con elementi della criminalità organizzata, è stata emessa sentenza definitiva della corte di appello di Lecce del 27 novembre 1979, di condanna a otto mesi di reclusione per violazione di domicilio, violenza privata tentata e lesioni personali, tutti con continuazione e in concorso. Detto consigliere è stato anche arrestato nel 1977 per favoreggiamento personale nei confronti di pluripregiudicati locali. Da un recente rapporto dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa si evince, in base a notizie fiduciariamente riferite, che il clan Padovano riuscirebbe a controllare qualsivoglia attività dell'amministrazione comunale, sia con minacce che con collusione con alcuni amministratori.

Da quanto sin qui esposto si evincono collegamenti diretti e indiretti tra amministratori e criminalità organizzata nonché palesi condizionamenti degli amministratori che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento dell'amministrazione comunale nonché il regolare funzionamento dei servizi.

Da quanto sopra emerge l'urgenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione comunale di Gallipoli.

Il prefetto di Lecce con nota del 20 settembre 1991, protocollo n. 051/Gab. ha formulato rituale proposta per lo scioglimento del consiglio comunale di Gallipoli.

Ritenuto per quanto esposto che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Gallipoli si formula rituale proposta per l'adozione delle misura di rigore.

Roma, 28 settembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A4361

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Surbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Surbo (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del consesso e la criminalità organizzata rilevati dall'autorità giudiziaria;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata determinano pressanti condizionamenti degli amministratori stessi che compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione di Surbo;

Constato che la chiara contiguità degli amministratori con la criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato di sicurezza pubblica;

Ritenuto che al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Surbo per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la relazione del prefetto di Lecce, n. 049/Gab del 20 settembre 1991 con la quale è stato dato l'avvio alla procedura per lo scioglimento del consiglio comunale di Surbo ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1991;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Surbo è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita fino all'inserimento degli organi ordinari a norma di legge le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

Ingusci dott. Achille, magistrato in quiescenza;
Vocino dott. gaGiuseppe, viceprefetto ispettore;
Filieri dott. Bruno, funzionario nono livello del Ministero del tesoro.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Surbo (Lecce) composto da 30 consiglieri, eletto nella consultazione amministrativa del 29 maggio 1988, presenta fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, come evidenziato dagli organi di polizia e dell'autorità giudiziaria. A tal scopo riveste importanza fondamentale e decisiva il decreto del tribunale di Lecce in data 28 febbraio 1991 di applicazione della misura della sorveglianza speciale antimafia al noto boss locale Angelo Vincenti, nato a Surbo il 24 marzo 1947.

Nel suddetto provvedimento si afferma che: «la cosca Vincenti ha potere di determinazione di tutte le scelte politico-amministrative del comune di Surbo, valendosi di svariate forme di intimidazione e della presenza di uomini di fiducia come Manno Enrico» (attuale consigliere e sindaco dall'agosto 1990 al giugno 1991). Ed ancora: «che con le sue multiformi attività, Angelo Vincenti in società con l'omonimo e maggiore cugino, con una serie di dipendenti politici del genere di Manno Enrico e con i costanti collegamenti con i boss della "Sacra Corona Unità", esercita in Surbo un saldo controllo del territorio, una funzione di garante degli equilibri politico-amministrativi».

La corte di appello di Lecce nel provvedimento in data 5 luglio 1991 di conferma del decreto del tribunale di sorveglianza speciale antimafia nei confronti di Angelo Vincenti fa espressa menzione del «predominio acquisito presso l'amministrazione comunale di Surbo tramite intimidazioni e connivenze» da parte del sorvegliato.

Diversi episodi emblematici verificatisi nell'ultimo decennio, che presentano chiaro nesso logico tra loro, soprattuto per le persone coinvolte, mettono in luce lo strapotere criminale del clan Vincenti a Surbo, e conducono l'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la deliquenza mafiosa ad affermare in una sua nota che «è palpabile in Surbo la forza intimidatoria esercitata dai Vincenti, come evidenti, visibili e facilmente riscontrabili sono le manifestazioni di rispetto che gli vengono rivolte da tutti i personaggi del luogo, tra cui gli stessi amministratori comunali che con loro si accompagnano e trattano».

Inoltre, a seguito di rapporto dei carabinieri in data 19 luglio 1990, l'Alto commissario rileva che «emergono da più fatti i collegamenti tra i Vincenti e ben più di un componente del consiglio comunale (Manno, Leone, Cirio)».

Lo stato di soggezione delle amministrazioni comunali di Surbo, succedutesi nel tempo, nei confronti del clan Vincenti, è comprovato poi dal fatto che tutti gli appalti più recenti sono stati ad essi aggiudicati. Tant'è che il tribunale di Lecce, nel citato provvedimento di prevenzione del 26 febbraio 1991, ha affermato, per l'appalto della nettezza urbana conferito con delibera della giunta municipale del 13 ottobre 1988, che «un settore importantissimo dell'attività comunale diventa "Cosa Nostra" della Cosca Vincenti», rilevando la irregolarità delle procedure seguite nonché la non abilitazione della ditta aggiudicataria a svolgere il servizio (la ragione sociale della stessa ditta fu allargata cinque mesi dopo il conferimento dell'appalto).

Negli atti giudiziari, citati nel più volte considerato provvedimento di prevenzione del 26 febbraio 1991, vi è menzione peraltro di stretti rapporti del Vincenti Angelo, oltre che con il consigliere comunale Enrico Manno anche con il consigliere Cesare Leone, per un certo lasso di tempo vice sindaco.

Sempre i Vincenti si sono resi responsabili di continui atti di abusivismo edilizio e il solo Angelo Vincenti (cugino omonimo e maggiore) è incorso in 7 condanne per reati edili e due lottizzazioni abusive.

Le capacità del clan di Angelo Vincenti (quello nato nel 1947), appartenente alla "Sacra Corona Unita" di condizionare le decisioni degli amministratori locali e gli stretti rapporti con alcuni di essi, tra cui principalmente il Manno Enrico, sono confermate ancora nei rapporti resi dall'Arma dei carabinieri rispettivamente il 19 luglio 1990 e il 24 gennaio 1991.

Occorre poi tener conto che, oltre ai diversi amministratori sui quali ci si è progressivamente intrattenuti, meritano ulteriormente attenzione, giusta informative rese dalla questura e dall'Arma dei carabinieri di Lecce:

l'attuale sindaco Enzo Caretto, vicino ad Angelo Vincenti, al quale ha concesso numerosi «favori», già da componente della giunta, quale assessore ai lavori pubblici.

Il Caretto, aninistiato per emissione di assegni a vuoto (1987), multato per violazione di legge in materia di autotrasporto di cose (1987), condannato a mesi due di arresto per violazione al codice P.T., è persona poco stimata in pubblico e negli ultimi cinque anni risultano nei suoi confronti ben 31 istanze di fallimento, tutte «stranamente» archiviate per desistenza dei creditori;

l'attuale assessore ai lavori pubblici Della Patria Pantaleo, che da informativa dei carabinieri (atti misura prevenzione del 26 febbraio 1991) ha organizzato un incontro, presenti il Manno e il Vincenti, per «pressare» il consigliere comunale De Ronzi Venerio a desistere in consiglio dalle riserve espresse sul piano insediamenti produttivi;

il consigliere comunale Vincenti Salvatore, frequentatore di Angelo Vincenti a lui legato da amicizia.

Ciò premesso, l'analisi dei fatti sopra riportati per gli amministratori del comune di Surbo, il quadro globale dei riscontri, di conoscenze e connessioni con gli ambienti malavitosi locali, la esistenza di rapporti di appalto con ditte del clan mafioso di Vincenti, porta ad una valutazione finale di forti condizionamenti della imparzialità degli organi elettivi e di compromissione del buon andamento dell'attività amministrativa, con nesso di continuità con la precedente amministrazione.

Da quanto sopra emerge l'urgenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione comunale di Surbo.

Il prefetto di Lecce, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Surbo, con relazione n. 049/Gab del 20 settembre 1991.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Surbo, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 28 settembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A4360

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Melito Porto Salvo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Melito Porto Salvo, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988, presenta collegamenti diretti ed indiretti con la criminalità organizzata nonché forme di condizionamento degli amministratori, rilevati con rapporto dell'Arma dei carabinieri e con relazione prefettizia del 21 settembre 1991;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata sottopongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo, il buon andamento dell'amministrazione comunale di Melito Porto Salvo ed il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati;

Constatato che la chiara contiguità degli amministratori con la criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato di sicurezza pubblica;

Ritenuto che al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Melito Porto Salvo per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la relazione del prefetto di Reggio Calabria n. 111/91 del 21 settembre 1991 con la quale è stato dato l'avvio alla procedura per lo scioglimento del consiglio comunale di Melito Porto Salvo ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1991;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Melito Porto Salvo è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

Zimbalatti dott.ssa Rosa, vice prefetto ispettore aggiunto;

Ferrara rag. Giuseppe, direttore amministrativo del Ministero del tesoro;

Tripepi dott. Giuseppe, direttore di sezione del Ministero delle finanze.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988 presenta fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

Invero, con successivi rapporti dell'Arma dei carabinieri, nonché con la relazione del prefetto di Reggio Calabria del 21 settembre 1991, sono stati evidenziati i collegamenti diretti ed indiretti tra amministratori e criminalità organizzata con carattere di continuità per la presenza, all'interno dell'amministrazione locale, di soggetti legati alle famiglie protagoniste della malavita di Melito Porto Salvo.

Dai predetti rapporti viene posto in risalto come i risultati elettorali conseguiti da alcuni amministratori siano stati influenzati dalla cosca Iamonte, guidata da Natale Iamonte, noto per essersi inserito nelle attività del territorio di Melito Porto Salvo con metodi di predominio tipicamente mafiosi.

A tale cosca sono risultati collegati:

Fortunato Benedetto, — assessore ai lavori pubblici — nei cui confronti pende procedimento penale per concorso nel reato continuato di interesse privato in atti d'ufficio per aver favorito l'aggiudicazione di un appalto a ditta notoriamente controllata dalla famiglia Iamonte.

Lo stesso Benedetto, più volte notato in compagnia dei membri della famiglia Iamonte, ha partecipato al matrimonio di Vincenzo Iamonte, figlio del boss Natale ed altresì è risultato essere in rapporti di consolidata amicizia con personaggi del gruppo mafioso degli Stellitano che fa capo alla cosca Zavattieri.

Filippo Aiati, — vicesindaco ed assessore alle finanze, patrimonio e bilancio — già proposto nel 1983 alla diffida di P.S. in quanto solito frequentare i fratelli Vincenzo, Remigio e Giuseppe Iamonte. Attualmente pendono a suo carico procedimenti per interesse privato in atti d'ufficio e per abuso in atti d'ufficio, quest'ultimo commesso nella qualità di vicesindaco del comune di Melito Porto Salvo a favore di Vincenzo Iamonte.

Santo Cuzzocrea, — assessore al turismo, sport e spettacolo — risulta imputato di omicidio colposo. Nota è la sua amicizia ed il legame di comparato con Vincenzo Iamonte, al cui matrimonio ha partecipato insieme al Benedetto ed all'Alati.

Domenico Crea, — consigliere — imputato per reati commessi contro la pubblica amministrazione. Dai rapporti pervenuti risulta che, in vista delle consultazioni elettorali del 1988, il Crea aveva chiesto l'appoggio dei Iamonte.

Legato al predetto clan da vincoli di stretta parentela risulta Salvatori Minniti, consigliere di minoranza, nipote — in quanto figlio della sorella — del predetto boss mafioso Natale Iamonte.

Altri componenti del civico consesso risultano sottoposti a procedimenti penali per reati contro la pubblica amministrazione; quali: Salvatore Crocè, Alfredo Palumbo, Giuseppe Minniti, Angelo Carella.

Da quanto esposto appare evidente che i richiamati sodalizi mafiosi sono in grado di condizionare le scelte e l'operato dell'amministrazione comunale di Melito Porto Salvo.

La situazione generale dell'amministrazione risulta conseguentemente deteriorata sotto il profilo dell'imparzialità e del buon andamento e del regolare funzionamento dei servizi, per l'insensibilità dell'amministrazione comunale alle esigenze concrete della collettività sotto il profilo sanitario e sociale.

La fruizione, infatti, di servizi essenziali, quali la distribuzione dell'acqua potabile e la raccolta della nettezza urbana, risulta inibita da carenza di funzionalità.

Anche lo stato della sicurezza pubblica risulta gravemente pregiudicato, come testimonia il clima di assoggettamento della popolazione costretta per timore all'omertà.

Da quanto sopra emerge l'urgenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione comunale di Melito Porto Salvo.

Il prefetto di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164 come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Melito Porto Salvo con relazione n. 111/91 del 21 settembre 1991.

Ritenuto per quanto in narrativa che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Melito Porto Salvo si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 28 settembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A4364

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di S. Andrea Apostolo dello Ionio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di S. Andrea Apostolo dello Ionio (Catanzaro) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del consesso e la criminalità organizzata rilevati dall Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa e dal Comando gruppo carabinieri di Catanzaro;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata determinano pressanti condizionamenti degli amministratori stessi che compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di S. Andrea Apostolo dello Ionio ed il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati;

Constatato che la chiara contiguità di alcuni amministratori con la criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato di sicurezza pubblica ed ha determinato lo svilimento della istituzione e la perdita di prestigio e credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di S. Andrea Apostolo dello Ionio per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la relazione del prefetto di Catanzaro del 20 settembre 1991 con la quale è stato dato l'avvio alla procedura per lo scioglimento del consiglio comunale di S. Andrea Apostolo dello Ionio ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1991;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di S. Andrea Apostolo dello Ionio (Catanzaro) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

Rago avv. Vincenzo, avvocato dello Stato;

Mauro dott. Francesco, primo dirigente Ragioneria Generale dello Stato;

Arlacchi dott. Maurizio, consigliere Ragioneria Commissariato del Governo regione Calabria.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di S. Andrea Apostolo dello Ionio, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988, presenta fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

Invero, accertamenti condotti dal locale Comando gruppo carabinieri nonché il rapporto dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa hanno evidenziato collegamenti diretti e indiretti di alcuni amministratori con rappresentanti della terribile consorteria del luogo e cointeressenze in sede di aggiudicazione ed esecuzione di importanti opere pubbliche.

Innanzitutto, a carico del sindaco, Frustagli Domenico, risultano precedenti per furto, abuso d'ufficio ed omissioni di atti di ufficio. Lo stesso è cognato di Emmanuele Vittorio, residente in S. Andrea Ionio, figlio di Emmanuele Spadino, capo dell'omonimo clan mafioso operante nel versante jonico del catanzarese. Nel decorso mese di agosto cadevano in un agguato mafioso due fratelli di Emmanuele Vittorio nonché il cognato Procopio Primo, imparentato con i Ruga di Monasterace in provincia di Reggio Calabria.

La cugina del predetto sindaco, Cosentino Maria Vittoria, è coniugata con Notaro Pietro, nato a San Sostene l'11 gennaio 1959, imprenditore, pregiudicato per associazione a delinquere di stampo mafioso. Il Notaro è ritenuto il principale favoreggiatore del pericoloso latitante Procopio Vittorio di Satriano.

Lo stesso sindaco, in data 14 agosto 1991, è stato denunciato alla procura della Repubblica di Catanzaro, in concorso con l'assessore ai lavori pubblici, Commodari Antonio, per aver omesso di denunciare notizie costituenti reato e riflettenti le pressioni mafiose ordite nei confronti dell'impresa Luly Tomaselli Antonio, appaltatrice dei lavori per la costruzione di una strada di montagna di quel centro, da parte degli imprenditori Notaro Francesco, Notaro Pietro e Pasquino Domenico. Questi ultimi — che volevano ottenere mediante atti intimidatori, pressioni ed attentati dinamitardi il subappalto dei lavori già affidati all'impresa Corasaniti — venivano denunciati ai sensi dell'art. 416-*bis* ed altro.

Nei confronti, invece, dell'assessore ai lavori pubblici, Commodari Giuseppe, figurano precedenti per abuso ed omissioni di atti d'ufficio. A suo carico, inoltre, figura una condanna a cinque mesi di reclusione per aver favorito, in materia di appalti, Francesco Frustagli, fratello dell'attuale sindaco.

L'assessore alle finanze, con la carica di vice sindaco, Nesticò Salvatore, ha precedenti per abuso d'ufficio. Il Nesticò, unitamente ai componenti della passata giunta (Samà, Scarmozzino, D'Alò, Commodari, Frustaci e Calarco), alcuni dei quali attualmente ricoprono la carica di consiglieri comunali, è stato inquisito per diverse irregolarità commesse, come amministratore, subendo la sentenza di condanna, patteggiata fra le parti, di mesi cinque e giorni dieci di reclusione emessa in data 4 dicembre 1990 dal G.I.P. del tribunale di Catanzaro per aver agevolato, mediante la falsificazione degli atti, Frustagli Francesco, fratello dell'attuale sindaco, nell'aggiudicazione di un appalto per la pulizia del verde pubblico.

Anche nei confronti di taluni consiglieri risultano precedenti penali e legami con la criminalità organizzata, a cominciare dall'ex sindaco Samà Gerardo che ha riportato la stessa condanna degli attuali assessori Commodari, Nesticò, Calarco e Frustaci ed è inquisito per numerosi reati commessi nella qualità di ex sindaco.

Scarmozzino Francesco ha precedenti per abuso ed omissione di atti di ufficio e costruzione abusiva.

D'Alò Maria Vittoria ha precedenti per turbativa d'asta, falsità ideologica e abuso in atti d'ufficio.

Frustaci Mario ha precedenti per turbativa d'asta, falsità ideologica e abuso in atti d'ufficio.

Stillo Giuseppe ha precedenti per occupazione di suolo pubblico.

Mazzotta Vesperino ha precedenti per costruzione abusiva.

Paravati Domenico ha precedenti per inosservanza agli ordini dati dall'autorità.

Le disfunzioni, le irregolarità ed i procedimenti penali a carico degli amministratori dell'ente non solo hanno determinato lo svilimento delle istituzioni, la perdita del prestigio e credibilità degli organi gestionali, ma anche grave pregiudizio e turbativa nell'ambito del tessuto sociale, creando diffuso ed acuto malcontento nella popolazione.

E, ovviamente, a determinare tale clima di tensione e di allarme hanno sicuramente concorso gli attentati dinamitardi e gli altri gravi reati consumati ai danni delle imprese (De Caria, Tomaselli, Corasiniti) impegnate localmente nell'esecuzione di importanti opere pubbliche. Imprese che, sottoposte ad un continuo «pressing» mafioso, sono state costrette a cedere parte dei lavori o, comunque, a ricorrere alle prestazioni delle ditte, legate agli esponenti della cosca Codispoti-Lentini operante nel territorio del comune e circondate dalla fiducia di parte dell'amministrazione comunale, come risulta dalle note informative dei carabinieri di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio.

Da quanto sopra esposto emerge l'esigenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione comunale di S. Andrea Apostolo dello Ionio, caratterizzata da collegamenti diretti e indiretti tra alcuni amministratori e la criminalità organizzata e da palesi condizionamenti degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli stessi ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Il prefetto di Catanzaro, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di S. Andrea Apostolo dello Ionio con relazione n. 1849/Gab del 20 settembre 1991.

Ritenuto per quanto esposto che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di S. Andrea Apostolo dello Ionio si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 28 settembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A4362

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Cerda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cerda (Palermo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del consesso e la criminalità organizzata rilevati dal prefetto di Napoli e dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione di Cerda ed il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati;

Constatato che la chiara contiguità degli amministratori con la criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato di sicurezza pubblica;

Ritenuto che al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Cerda per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la relazione del prefetto di Palermo n. 1186/91/Gab del 18 settembre 1991 con la quale è stato dato l'avvio alla procedura per lo scioglimento del consiglio comunale di Cerda ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1991, alla quale ha partecipato il presidente della regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cerda è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

Cassata dott. Giovanni, magistrato in quiescenza;

Cirillo dott. Riccardo, vice prefetto in quiescenza;

Rigoli rag. Sebastiano, direttore agg. div di rag.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1991

COSSIGA

SCOTTI *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cerda, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988, presenta collegamenti diretti ed indiretti di taluni dei componenti il consesso e la criminalità organizzata, rilevati dal prefetto di Palermo sulla base di indagini degli organi di polizia e dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

La permeabilità dell'amministrazione alle infiltrazioni mafiose si rileva dalle circostanze che diversi componenti il consiglio, che hanno fatto o fanno parte della giunta e che hanno ricoperto anche la carica di sindaco, oltre ad avere a carico pregiudizi penali, risultano essere o indiziati di appartenenza alla mafia o congiunti di indiziati mafiosi, o intrattenere rapporti di affari, o accompagnarsi con indiziati mafiosi, sorvegliati speciali e pregiudicati.

Emergente è la figura di Biondolillo Giuseppe, da oltre un decennio in seno al consiglio comunale, ritenuto essere il capo «cosca» di Cerda, notato in compagnia di numerosi indiziati di appartenenza alla mafia, pregiudicati, sorvegliati speciali e diffidati, con i quali intrattiene anche rapporti di amicizia, sospettato di trarre in tutto o in parte proventi da attività illecite. Eletto nel 1978, ha ricoperto varie volte le cariche di sindaco ed assessore, in atto consigliere, è ben inserito nel contesto politico amministrativo; per l'ascendente di cui gode ottiene nelle elezioni un rilevante numero di voti che gli permette di manovrare a piacimento all'interno dell'amministrazione, agevolato anche da alcuni consiglieri comunali sui quali ha fatto confluire voti, e attraverso i quali continua ad amministrare.

Nel 1984 era componente del collegio sindacale della Cassa rurale ed artigiana «Maria SS. Immacolata» di Cerda, della quale è socio unitamente ad alcuni suoi amici fidati tra i quali anche pregiudicati e indiziati di appartenenza alla mafia. Tale Cassa fu oggetto di accesso ispettivo disposto dall'Alto commissario.

Nel 1989 è stato proposto per l'avviso orale previsto dall'art. 3 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e sono in corso accertamenti per la proposta di una più grave misura di prevenzione.

Sono altresì indicate come persone vicine al Biondolillo e pertanto soggette, quanto meno, al condizionamento mafioso da questi esercitato, il sindaco dimissionario La Chiusa Francesco, i consiglieri comunali Bulfamante Giuseppe, Cirri Giuseppe, Russo Filippo e l'assessore Lo Nero Giuseppe.

Un altro consigliere Iuculano Sebastiano risulta essere pregiudicato, vittima di pubblico dileggio da parte di Biondolillo al quale non reagì per timore di più gravi conseguenze.

Ulteriormente significativo della valenza e dello spessore criminale del Biondolillo e l'ampliamento del riferimento territoriale di influenza e controllo del medesimo capo mafia di Cerda, quale epilogo di scontri con il gruppo di un altro capo mafia di San Mauro Castelvetere tale Farinella Giuseppe: circostanze queste emerse nell'ambito della inchiesta giudiziaria sulla «mafia delle Madonie».

La sussistenza di collegamenti e condizionamenti mafiosi in seno al consiglio comunale di Cerda è ulteriormente avvalorata dall'esame dei dati riguardanti le gare di appalto espletate dal comune di Cerda, in particolare dal 1984 in poi, nelle tredici gare di cui si ha notizia si sono manifestate alcune ricorrenze nelle aggiudicazioni a favore delle ditte di Biondolillo Giovanni, Lo Nero Angelo e Lo Nero Loreto; un'altra gara è stata aggiudicata all'impresa di Baretta Antonino che risulta indiziato mafioso e in rapporti di affari con il consigliere comunale di Cerda Iuculano Sebastiano. Sulla situazione degli appalti pubblici sono stati richiesti accertamenti alle forze di Polizia.

Le sopra riportate circostanze costituiscono un eloquente dato dal clima di intimidazione mafiosa in cui opera il consiglio comunale, la cui libera determinazione risulta gravemente compromessa, con effetti che hanno inciso negativamente sull'amministrazione determinando le disfunzioni e l'inefficienza dei servizi, l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata deviando dal principio di legalità per il perseguimento di fini estranei al pubblico interesse.

L'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e la mancanza di attività diretta a garantire la salvaguardia della sicurezza pubblica ha prodotto in quel centro una situazione di pregiudizio per lo stato di quest'ultima, compromettendo gravemente le legittime aspettative di quella popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali di libertà, nella salvaguardia dell'integrità fisica e morale della persona e nell'esercizio dell'attività lavorativa o di impresa.

Da quanto sopra esposto emerge l'esigenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione di Cerda, caratterizzata da penetranti collegamenti diretti ed indiretti tra amministratori e criminalità organizzata che condizionano la libera determinazione degli stessi, impedendo il buon andamento dell'amministrazione, il regolare funzionamento dei servizi ed il libero esercizio di diritti civili e minando lo stato della sicurezza pubblica.

Il prefetto di Palermo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Cerda con relazione n. 1186/91/Gab del 18 settembre 1991.

Ritenuto per quanto esposto che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Cerda si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 28 settembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A4370

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Trabia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Trabia (Palermo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del consesso e la criminalità organizzata rilevati dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione di Trabia ed il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati;

Constatato che la chiara contiguità degli amministratori con la criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato di sicurezza pubblica;

Ritenuto che al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Trabia per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 agosto 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la relazione del prefetto di Palermo del 18 settembre 1991 con la quale è stato dato l'avvio alla procedura per lo scioglimento del consiglio comunale di Trabia ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1991, alla quale ha partecipato il presidente della regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trabia è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

Grasso dott. Gaetano, magistrato in quiescenza;
La Placa dott. Cataldo, segretario generale;
Zingale dott. Maurizio, direttore di sezione.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Trabia, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del consesso e la criminalità organizzata, rilevati dall'Alto commissario per il coordinamento per la lotta contro la delinquenza mafiosa, che emergono dalla circostanza che diversi componenti del consiglio comunale che hanno fatto o fanno parte della giunta e che hanno ricoperto o ricoprono anche la carica di sindaco risultano, oltre ad avere a carico pregiudizi penali, intrattenere rapporti o accompagnarsi con indiziati mafiosi o pregiudicati.

In particolare:

Vivinetto Agostino, consigliere comunale, e Gattuccio Antonino, già sindaco, entrambi inquisiti in passato per associazione a delinquere di stampo mafioso, sono indicati essere la «longa manus» della mafia per influenzare l'amministrazione comunale.

Significativo è il rilievo che il Vivinetto, che ha sempre svolto attività politica e dal 1967 ad oggi è stato più volte consigliere ricoprendo incarichi assessoriali e sindacali, ha rapporti di amicizia con persone indiziate di appartenere alla mafia che hanno trovato nell'interessato un valido riferimento per ottenere favori, facilitazioni ed altro nell'ambito della pubblica amministrazione.

Sul conto del Vivinetto gravano inoltre numerosi pregiudizi penali. L'attuale sindaco Di Vittorio Giuseppe è stato segnalato che è in rapporti di amicizia con il noto mafioso Rancadore Domenico, già sorvegliato speciale della P.S., e con i presunti mafiosi di Rinella Salvatore, già sorvegliato speciale ed imputato al maxi processo bis e Lettuccio Antonino, imputato del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso.

Anche un altro consigliere comunale, che ha ricoperto detta carica anche negli anni 1969, 1972, 1978, il Picciolo Guglielmo, è indicato quale elemento di spicco della mafia di Trabia.

La penetrazione della criminalità organizzata all'interno del comune di Trabia emerge dalla circostanza che l'attività amministrativa, in relazione a numerosi esposti denuncianti illeciti ed irregolarità dell'amministrazione e dei singoli amministratori in diversi settori — abusivismi anche edilizi, appalti, servizi — nonché infiltrazioni della criminalità mafiosa, ha dato luogo nel tempo ad accertamenti e procedimenti penali.

Significativa a tal proposito è la ordinanza di accesso del 1983 dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa che dispose l'acquisizione degli atti relativi ad una lottizzazione di 292 ville, site in località S. Onofrio in Trabia, le cui risultanze consentirono di rilevare irregolarità amministrative e possibili illeciti nell'attività di lottizzazione.

Indicativa risulta altresì la denuncia, nel maggio 1989 fatta dai carabinieri di Termini Imerese alla locale procura, di alcuni amministratori comunali, tra i quali Di Vittorio Giuseppe e Vivinetto Agostino per il reato di abuso di ufficio ed i recenti avvisi di garanzia a carico, fra gli altri, di alcuni sindaci succedutisi dal 1975 al 1983, tra i quali Gattuccio Antonino e Vivinetto Agostino, per i reati di interesse privato e abuso di ufficio.

Le sopraríferite circostanze evidenziano che il consiglio comunale di Trabia si trova ad operare in un clima di grave intimidazione e condizionamento mafioso e vede compromessa la propria libera determinazione, come testimoniano gli episodi di intimidazione e la partecipazione ad appalti da parte del consigliere Picciolo nonché di imprese ritenute collegate a soggetti mafiosi. Ulteriori significativi elementi che attestano le disfunzioni dei servizi affidati alle cure dell'amministrazione comunale, le inefficienze di quest'ultima e l'uso distorto della cosa pubblica utilizzata deviando dal principio di legalità per il perseguimento di fini estranei al pubblico interesse, sono forniti dai numerosi esposti e segnalazioni su tale stato di degrado gestionale.

I collegamenti ed i condizionamenti mafiosi hanno determinato negli amministratori del comune di Trabia l'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente, hanno minato ogni garanzia di salvaguardia della sicurezza, causando una situazione di pregiudizio per lo stato di quest'ultima e compromettendo gravemente le legittime aspettative di quella popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali di libertà, nella salvaguardia dell'integrità fisica e morale della persona e nell'esercizio dell'attività lavorativa o di impresa.

Da quanto sopra esposto emerge l'urgenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione comunale di Trabia.

Il prefetto di Palermo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Trabia con relazione n. 1192/91/Gab S.S. del 18 settembre 1991.

Ritenuto per tutto quanto sopra esposto che ricorrano le considerazioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale del comune di Trabia si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 28 settembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A4368

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Casapesenna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Casapesenna (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988, presenta fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di stampo camorristico rilevati dalla relazione del prefetto di Caserta del 14 settembre 1991, n. 286;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo, il buon andamento dell'amministrazione di Casapesenna e il regolare funzionamento dei servizi;

Ritenuto che al fine di rimuovere la causa del grave deterioramento dell'amministrazione comunale si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Casapesenna per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la relazione del prefetto di Caserta del 14 settembre 1991 con la quale è stato chiesto lo scioglimento del consiglio comunale di Casapesenna ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1991;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casapesenna è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

Farina dott. Achille, magistrato di Cassazione in quiescenza già capo dell'ufficio istruzione presso il tribunale di Napoli;

Provolo dott. Francesco, consigliere di prefettura;

Mogavero ing. Bruno, ingegnere superiore del provveditorato opere pubbliche per la Campania, sezione staccata di Salerno.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casapesenna (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 maggio 1988, presenta fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di stampo camorristico.

Invero, il prefetto di Caserta, con nota del 14 settembre 1991, fa presente che nel detto comune l'abusivismo edilizio ha assunto dimensioni e gravità preoccupanti, ritenendosi l'investimento immobiliare e la speculazione edilizia uno dei modi di riciclaggio del denaro da parte delle locali organizzazioni camorristiche; da recenti indagini è emerso che ammonta a diverse centinaia il numero di costruzioni edificate abusivamente e non censite.

Tale fenomeno ha assunto macroscopica rilevanza in occasione dei seguenti fatti.

In pieno centro cittadino è stato costruito un edificio abusivo che venne sequestrato dai carabinieri quando era ancora allo stato rustico. Di detto sequestro venne notiziato il comune, che sino a quel momento non aveva emesso alcun provvedimento nei confronti di tale manufatto abusivo; l'ordinanza sindacale di demolizione è stata emanata solo il 2 gennaio 1990.

Nel frattempo la costruzione è stata completata in violazione dei sigilli apposti e, in atto, ospita una banca.

Detto immobile è stato realizzato da Zagaria Nicola, padre del noto pregiudicato Zagaria Michele, elemento di spicco del clan camorristico Schiavone-Bidognetti, in atto detenuto per associazione di stampo camorristico, armi ed altro e suocero di Zagaria Francesco, nato a Napoli il 2 maggio 1957, assessore del detto comune di Casapesenna.

Altro esempio è riscontrabile nella costruzione, da parte del pregiudicato Venosa Luigi, sorvegliato speciale di P.S., in atto irreperibile, di un immobile recintato con mura di cemento armato, dotato di feritoie, porte blindate e nascondiglio dotato di areazione.

Come si rileva dal rapporto della legione carabinieri di Napoli gruppo Caserta - Reparto operativo, il sindaco, sebbene notiziato del sequestro effettuato, non ha adottato alcun provvedimento in merito.

Da quanto suesposto si evince lo stato di diffusa criminalità esistente in Casapesenna, che si manifesta nella indiscriminata realizzazione di costruzioni abusive; il manifestarsi di detto abusivismo trova riscontro nell'attività amministrativa del comune di Casapesenna, che si astiene dall'approvare il piano regolatore generale nonché omette di esercitare qualsiasi compito di vigilanza, accertamento e repressione avverso quelle costruzioni effettuate in totale violazione delle leggi in materia.

Gli atteggiamenti degli amministratori comunali, evidenziati come sopra, tenuto anche conto della evidente vastità del fenomeno dell'abusivismo, sono da considerarsi, in relazione alla nota della questura di Caserta del 12 giugno 1991, n. 1000, dolosi comportamenti omissivi di atti dovuti.

Da quanto suesporto, in base anche alle risultanze dei rapporti di cui sopra, si evince che il comportamento dell'amministrazione comunale in materia di repressione edilizia è funzionale agli interessi della malavita organizzata; detto comportamento è indice di una forma di condizionamento da parte della malavita organizzata, principalmente interessata al fenomeno, verso il comune che compromette la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento della amministrazione comunale nonché il regolare funzionamento dei servizi, intendendosi per tali anche controlli che il comune deve esercitare in materia edilizia.

La carente attività amministrativa trova pure riscontro nella circostanza che il consigliere Fontana Giovanni, con svariati precedenti penali a carico, per emissione di assegni a vuoto, nonostante sia stato dichiarato fallito con sentenza irrevocabile, sin dal 21 giugno 1989, ha continuato a svolgere il proprio incarico, senza che il consiglio comunale lo dichiarasse decaduto dalla carica di consigliere comunale e senza aver provveduto alla surroga.

Per quanto sin qui esposto, si rileva l'esistenza di infiltrazioni e di condizionamenti di stampo camorristico degli amministratori, che compromettono la libera determinazione degli organi e il buon andamento della amministrazione comunale nonché il regolare funzionamento dei servizi.

Si rileva pertanto l'urgenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi verso l'amministrazione comunale di Casapesenna.

Il prefetto di Caserta con nota del 14 settembre 1991, nel fare presente quanto sopra, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Casapesenna.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Casapesenna si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 28 settembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A4358

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Piraino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Piraino (Messina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta collegamenti diretti e indiretti tra parte dei componenti del consesso e la criminalità organizzata nonché forme di condizionamento ed anomale interferenze, rilevati da accertamenti compiuti dall'Arma dei carabinieri;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Piraino ed il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati, così come evidenziato nel rapporto del prefetto di Messina del 19 settembre 1991;

Constatato che dagli atti pervenuti emerge che la chiara contiguità degli amministratori con la criminalità organizzata minaccia lo stato della sicurezza pubblica;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Piraino per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la relazione del prefetto di Messina del 19 settembre 1991 con la quale è stato dato l'avvio alla procedura per lo scioglimento del consiglio comunale di Piraino ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1991, alla quale ha partecipato il presidente della regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Piraino è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita fino all'insediamento degli organi a norma di legge le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

Rizzo dott. Giuseppe, viceprefetto;

Di Natale dott. Biagio, segretario comunale generale in quiescenza;

Foti dott. Vincenzo, primo dirigente di ragioneria in quiescenza.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Piraino (Messina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta forme di condizionamento, tali da interferire in modo anomalo nel processo formativo della volontà dell'organo elettivo.

Invero, nel corso di accertamenti condotti attraverso gli organi di polizia nell'ambito della provincia di Messina al fine di individuare possibili situazioni di interconnessione o collusione tra amministratori locali e organizzazioni criminali è emerso il ruolo, particolarmente significativo sotto siffatto profilo, assunto dai fratelli Mollica Domenico, Antonino e Pietro, tutti imprenditori di Piraino, con alle spalle un carico non indifferente di assegni a vuoto e perciò stesso più volte condannati.

In meno di tre anni i fratelli Mollica si trasformano in un sostanzioso gruppo finanziario che acquista aziende, si inserisce in società, controllandone i pacchetti di maggioranza e si aggiudica ripetutamente appalti per svariati miliardi in Sicilia e fuori dall'isola.

L'inserimento prorompente negli appalti avviene soprattutto con l'acquisto della SIAF (Società italiana acquedotti e fognature), già con sede in Milano e iscritta poi alla Camera di commercio di Messina il 24 gennaio 1989, appartenente per l'80% ai suddetti fratelli dal settembre 1984 tramite la S.p.a. Mollica.

All'inizio del 1991, mentre sono in corso indagini avviate dall'autorità giudiziaria sulla predetta SIAF, Raffaele Cusmano, da oltre venti anni sindaco di Piraino, denuncia all'Arma dei carabinieri di temere per la propria incolumità avendo rilevato gravi presunte irregolarità commesse dalla SIAF nell'esecuzione dei lavori di costruzione di una strada nel comune di Piraino, irregolarità sulle quali lo stesso riferisce immediatamente alla procura della Repubblica di Patti con un dettagliato esposto.

Ha inizio in tal modo — secondo quanto riferito dall'Arma — una «battaglia» a tutto campo fra il sindaco, il gruppo Mollica e buona parte dell'amministrazione comunale.

La stessa Arma, nel prosieguo delle indagini, anche alla luce di quest'ultimo avvenimento, acquisisce concreti elementi secondo i quali i Mollica condizionano il consiglio comunale di Piraino e la giunta, prima capeggiata dal Cusmano e successivamente da Granata Antonino. Infatti, il sindaco Cusmano, ha sollevato il problema delle irregolarità commesse dalla SIAF dopo che probabilmente qualche cosa «si è rotto» nel rapporto che lo legava ai Mollica, divenuti arroganti ed aggressivi oltre ogni misura fino a prevaricarne ogni possibilità di determinazione. Tant'è che i Mollica, i quali tramite una ragnatela di amicizie, di parentele, di comparato e di connivenze, «muovono» la volontà di dodici consiglieri su venti, il 26 marzo 1991 promuovono, tramite questi, una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e della giunta determinandone, in breve, le dimissioni cui fa seguito l'elezione di una nuova compagine presieduta da Granata Antonio. Quest'ultimo, assunto il 5 marzo 1991 nella Edil costruzioni retta da Mollica Domenico, viene licenziato dalla stessa società il 2 maggio 1991 per assumere poi l'incarico sindacale il 17 giugno successivo.

Occorre altresì rilevare che nel consiglio comunale del medesimo comune figurano, tra gli altri:

Pintaudi Basilio, «compare» dei Mollica; la figlia del primo, infatti, Pintaudi Antonietta, dipendente del comune di Piraino, ha cresimato una figlia di Mollica Domenico;

Casamento Ignazio, cognato di Mollica Pietro, per avere questi sposato la sorella del primo, Casamento Maria, che è cointeressata a società del Mollica;

Scaffidi Lallaro Costantino, dipendente SIAF per il settore legale;

Miragliotta Giuseppe, e Traviglia Antonio in rapporti di consulenza o di affari con l'impresa;

Mastrolembo Ventura Salvatore, assessore ai lavori pubblici, legatissimo ai Mollica.

Ma quel che più rileva per tracciare un quadro completo della situazione e del grado di condizionamento dell'amministrazione comunale in argomento è il coinvolgimento dei Mollica in una indagine, sempre condotta dall'Arma ed ancora in istruttoria preliminare presso l'A.G., nella quale gli stessi vengono indicati in contatto o comunque sotto la protezione di elementi di spicco della criminalità organizzata della provincia. Dagli atti pervenuti risulta che proprio la consapevolezza dei rapporti dei tre fratelli con elementi della criminalità organizzata ha verosimilmente spinto l'ex sindaco Cusmano a temere fortemente per la propria incolumità personale, essendo evidentemente in possesso, per i rapporti pregressi, di sicuri elementi atti a comprovare la pericolosità dei soggetti in parola.

Conclusivamente gli elementi riferiti evidenziano, come gli amministratori del comune di Piraino siano fortemente e concretamente condizionati nelle loro scelte, subordinate ad interessi di parte, e conseguentemente come risulti fortemente compromessa la libera determinazione degli organi elettivi ed il buon andamento di quella

amministrazione comunale, nonché il corretto funzionamento dei servizi ad essa affidati. Appare di tutta evidenza che la situazione è tale da poter recare pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica.

Da quanto sopra emerge l'urgenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione comunale di Piraino.

Il prefetto di Messina, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Piraino con relazione n. 252/13.M/Gab del 19 settembre 1991.

Ritenuto per quanto esposto che ricorrono le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Piraino (Messina), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 28 settembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A4371

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Flavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Santa Flavia (Palermo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 novembre 1989, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del consesso e la criminalità organizzata rilevati con rapporto dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa e con relazione prefettizia del 18 settembre 1991;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione di Santa Flavia;

Constatato che la chiara contiguità degli amministratori con la criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato di sicurezza pubblica;

Ritenuto che al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Santa Flavia per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la relazione del prefetto di Palermo n. 1193/9/Gab del 18 settembre 1991 con la quale è stato dato l'avvio alla procedura per lo scioglimento del consiglio comunale di Santa Flavia ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1991, alla quale ha partecipato il presidente della regione siciliana;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Santa Flavia è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

Nasca dott. Giovanni, magistrato in quiescenza;

Piazza dott. Paolo, vice prefetto ispettore;

Nuccio dott. Salvatore, dirigente superiore di ragioneria.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Santa Flavia (Palermo) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 novembre 1989, presenta collegamenti diretti e indiretti con la criminalità organizzata e condizionamenti da questa operati nei confronti degli amministratori.

Invero, con rapporto dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa e con relazione prefettizia del 18 settembre 1991, sono stati evidenziati gli elementi indici della sussistenza di collegamenti di taluni amministratori dell'ente con la mafia e su condizionamenti dei medesimi che compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo.

Infatti diversi componenti del consiglio comunale, che hanno fatto o fanno parte della giunta o che hanno ricoperto anche la carica di sindaco, risultano, oltre ad avere a carico pregiudizi penali, essere o indiziati di appartenenza alla mafia, o congiunti di indiziati mafiosi, o intrattenere rapporti di affari, o accompagnarsi con indiziati mafiosi, sorvegliati speciali e pregiudicati.

In particolare:

Gaetano Affatigato, ex sindaco ed ex assessore, pregiudicato per diffamazione, lottizzazione abusiva e abuso di potere, è fratello di Affatigato Vito, arrestato nel 1983 a Santa Flavia per associazione per delinquere di tipo mafioso. Particolarmente emblematico dei gravi atti di intimidazione verificatisi in Santa Flavia, volti a condizionare l'attività gestionale di quel comune, è l'episodio delittuoso che ha visto protagonista il predetto Affatigato, il quale, nel 1989, uccise uno dei malviventi armati che durante la notte erano penetrati nella sua abitazione. Dopo l'attentato subito, l'Affatigato formulò un'inquietante pubblica denuncia, indicando nell'attuale consigliere comunale ed ex sindaco Lo Coco Nicolò, uno dei mandanti della spedizione punitiva, testimoniando, in tal modo, l'esistenza di una violenta lotta per il potere anche all'interno dell'amministrazione comunale, mettendo a nudo la facilità di permeabilità di quest'ultima alle influenze mafiose.

Giuseppe Alioto, consigliere ed ex assessore ai lavori pubblici, commerciante di prodotti ittici è figlio di Santo Alioto, deceduto nel 1987, indiziato di appartenere alla mafia, nonché nipote di Gaetano Alioto, anch'egli indiziato mafioso, diffidato e già sorvegliato speciale della P.S.

Salvatore D'Agostino, consigliere comunale ed ex assessore. Risulta di pessima condotta morale e civile, è indiziato di appartenere alla mafia, è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. per la durata di anni due e tratto poi in

arresto due volte per inottemperanza agli obblighi derivanti; proposto per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S., ed ancora tratto in arresto in esecuzione di ordine di carcerazione per emissione di assegni a vuoto.

Nel settore dei lavori pubblici, dell'urbanistica, dell'edilizia privata e del mercato ittico, sono state svolte, in passato, indagini ed ispezioni in relazione a presunte interferenze di tipo mafioso. Nel 1984 è stato disposto, dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, un accesso ispettivo le cui risultanze hanno portato al commissariamento del mercato ittico comunale per carenze gestionali e per interferenze di elementi mafiosi. Si ebbe modo di accertare, in particolare, la totale disapplicazione del regolamento comunale di mercato per quanto riguardava l'accesso allo stesso, gli orari di contrattazioni, il rilascio delle bollette di carico, la vigilanza igienico-sanitaria. Di quella caotica situazione venivano a giovarsi elementi che, per precedenti penali o altri irregolari posizioni personali, non potevano ottenere autorizzazioni o licenze, con conseguenti squilibri nella commercializzazione dei prodotti e turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica. Tra coloro che operavano all'interno del mercato o nelle sue adiacenze, si segnalò la presenza di persone indiziate di appartenere alla mafia (tra i quali il già citato Santo Alioto, padre dell'attuale consigliere Alioto Giuseppe).

Soltanto tramite anonimi esposti, rivolti alla prefettura, i cittadini di Santa Flavia hanno potuto sia lamentare l'inefficienza dei servizi sia dununciare irregolarità negli appalti e favoritismi nell'assunzione e nella gestione del personale. Le indagini susseguenti a detti esposti sono sfociate nella instaurazione di procedimenti penali a carico di alcuni degli attuali consiglieri per reati contro la pubblica amministrazione o comunque connessi all'esercizio di pubbliche potestà.

Emblematico del profondo stato di degrado amministrativo che caratterizza da tempo il comune di Santa Flavia, è l'episodio relativo all'instaurazione, nel 1984, del procedimento penale nei confronti di tutti i componenti di quel consiglio comunale per il reato di interesse privato in atti d'ufficio continuato, commesso in relazione all'approvazione del piano regolatore generale. A detto procedimento penale risultano sottoposti numerosi attuali consiglieri. Per quanto concerne il settore edilizio, il dilagante fenomeno dell'abusivismo dimostra, di per sé, il mancato rispetto della normativa vigente in campo urbanistico. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di denuncia all'autorità giudiziaria non risultano generalmente seguiti da un costante controllo: ordinanze di demolizione risultano essere state emesse solo per un ristretto numero di casi e pochissime risultano essere state eseguite.

Dai rapporti pervenuti è dunque messa in luce una situazione di diffuso degrado amministrativo caratterizzato dal ricorso ad irregolarità per il perseguimento di fini non coincidenti con il perseguimento dell'interesse pubblico.

Quanto sopra testimonia la sussistenza di elementi su collegamenti e condizionamenti di tipo mafioso, che hanno determinato in quel comune la compromissione della libera determinazione dell'organo elettivo, del buon andamento dell'amministrazione, del regolare funzionamento dei servizi, nonché pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

Tutto ciò premesso, emerge l'urgenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione della amministrazione comunale di Santa Flavia.

Il prefetto di Palermo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, poi convertito in legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura per lo scioglimento del consiglio comunale di Santa Flavia, inoltrando la relazione n. 1193/91/Gab del 18 settembre 1991.

Ritenuto per tutto quanto riportato in narrativa, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Santa Flavia, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 28 settembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A4369

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Marano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Marano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 7 maggio 1991, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del consesso e la criminalità organizzata rilevati con relazione del prefetto di Napoli del 28 settembre 1991;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione di Marano;

Constatato che la chiara contiguità degli amministratori con la criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato di sicurezza pubblica;

Ritenuto che al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Marano per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la relazione del prefetto di Napoli n. 013359/Gab del 28 settembre 1991 con la quale è stato dato l'avvio alla procedura per lo scioglimento del consiglio comunale di Marano ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 1991;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marano è sciolto per la durata di diciotti mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

Amato dott. Roberto, prefetto;

Del Matto dott. Ugo, magistrato direttivo di cassazione a riposo;

Canale dott. rag. Giuseppe, primo dirigente Ministero del tesoro.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Marano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 7 maggio 1991, presenta fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

Invero, con relazione del prefetto di Napoli del 28 settembre 1991, sono stati evidenziati i collegamenti diretti e indiretti tra amministratori e criminalità organizzata con carattere di continuità per la presenza all'interno dell'amministrazione locale di soggetti legati alle famiglie protagoniste della malavita di Marano.

Come risulta dal predetto rapporto, a Marano di Napoli opera, incontrastata, la potente organizzazione camorristica capeggiata dal boss Lorenzo Nuvoletta, presente in varie attività economiche, imprenditoriali e professionali.

A tale cosca sono risultati collegati alcuni dei componenti del consiglio comunale. In particolare:

Acconciagioco Gaetano, consigliere. A suo carico figurano pregiudizi penali per violenza carnale, violenza privata, furto in concorso, partecipazione a gioco d'azzardo, concorso in interesse privato in atti d'ufficio, abuso d'ufficio. In data 10 febbraio 1989 subiva il provvedimento di revoca del porto di pistola.

Già assessore ai lavori pubblici nelle precedenti legislature, risulta aver affidato più volte commissioni, con trattativa privata, a ditte e cooperative rappresentate da personaggi legati ad esponenti dell'organizzazione camorristica locale, tra cui il proprio nipote Orlando Antonio che è, nel contempo, anche nipote acquisito del boss Nuvoletta Lorenzo.

Licciardi Giovanni, consigliere. Risulta essere legato da vincoli di parentela alla moglie del latitante Nuvoletta Aniello cugino del boss Lorenzo.

Orlando Raffaele, consigliere. Risulta nipote del pregiudicato Orlando Armando, uomo di fiducia e stretto parente del Nuvoletta Lorenzo. Nel corso di una recente irruzione dei carabinieri nella scuderia di proprietà dei Polverino, notoriamente vicini al clan Nuvoletta, è stata sequestrata l'autovettura del Raffaele Orlando.

Simeoli Luigi, consigliere. È cugino del pregiudicato Simeoli Mattia, affiliato al clan Nuvoletta. Lo stesso amministratore risulta essere in frequente contatto con noti pregiudicati ed esponenti della malavita locale tra i quali numerosi affiliati al clan Nuvoletta.

Santoro Francesco, consigliere. È coniugato con Iacolare Adele, nipote di Lorenzo Nuvoletta, boss al quale l'amministratore risulta legato. Infatti il 7 novembre 1990 è stato tratto in arresto dai carabinieri di Giugliano che lo hanno sorpreso in riunione con il latitante Nuvoletta, con il figlio di questi Ciro e con altri pregiudicati. Successivamente scarcerato risulta indiziato per associazione a delinquere di stampo mafioso.

Altri componenti del consiglio comunale di Marano risultano riportare carichi pendenti. Tra di essi Credentino Raffaele, consigliere, già sindaco nelle precedenti legislature. A suo carico risultano pendenti diversi procedimenti penali per interesse privato in atti d'ufficio in relazione a commissioni di servizi, ad assunzioni illecite e ad abusi vari.

Dal rapporto pervenuto è stato evidenziato che il predetto sodalizio camorristico ha la potenzialità di condizionare le scelte e l'operato dell'amministrazione comunale del luogo e quanto riportato in narrativa appare indicativo e sintomatico delle connivenze.

I descritti fenomeni di infiltrazione e di condizionamento della malavita organizzata all'interno dell'ente determinano la compromissione della imparzialità degli organi e del buon andamento dell'attività amministrativa.

La presenza di una così compatta organizzazione camorristica oltre che pregiudicare l'interesse generale alla legalità, pone in evidente pericolo lo stato della sicurezza pubblica.

Da quanto sopra emerge l'urgenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione comunale di Marano.

Il prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Marano con relazione n. 013359/Gab del 28 settembre 1991.

Ritenuto per quanto esposto che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Marano si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 28 settembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A4357

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 1991, n. 308.

Regolamento concernente la disciplina per il trasporto ferroviario dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, classificati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 11 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la competenza ad emanare il regolamento per il trasporto ferroviario protetto di rifiuti speciali, tossici e nocivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, recante attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi;

Vista la deliberazione in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente;

Considerata la necessità di uniformare il trasporto ferroviario nazionale di rifiuti speciali, tossici e nocivi al trasporto ferroviario internazionale degli stessi;

Vista la legge 18 dicembre 1984, n. 976, che ratifica la convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF), ed in particolare l'allegato I «Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID)» all'appendice *B* «Regole uniformi concernenti il contratto internazionale ferroviario delle merci (RU/CIM)»;

Sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 15 della legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri della sanità e dei trasporti, nonché la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, come ridisciplinata dal decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 marzo 1991;

Ritenuto di poter aderire alle osservazioni ivi contenute, salvo che:

a) nella formulazione del titolo del regolamento, in quanto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, non «prevede», bensì «classifica» i rifiuti speciali, tossici e nocivi;

b) nella previsione di un'etichettatura, «conforme» e non «uguale» a quella dell'allegato 2, sugli imballaggi dei rifiuti speciali, tossici e nocivi trasportati, dovendosi meramente conseguire lo scopo di dotare gli imballaggi stessi dell'indicazione di tutti i dati necessari — indicati nell'allegato 2 — senza alcun vincolo di carattere formale nell'esposizione dei dati stessi;

c) nella sostituzione, all'art. 3, della locuzione «dalle imprese» con quella «alle imprese», dovendosi nella specie intendere che la documentazione richiesta ai sensi del presente regolamento si aggiunge a quella ordinariamente richiesta, per finalità connesse al contratto di trasporto, dalle imprese esercenti il trasporto ferroviario;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le imprese esercenti il trasporto ferroviario sono autorizzate ad effettuare il trasporto dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, in conformità alle norme del presente regolamento, sulle linee ferroviarie da esse esercitate, nonché sulle navi traghetto munite dell'attestazione di idoneità al trasporto di merci pericolose ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008.

Art. 2.

1. Il trasporto per ferrovia dei rifiuti previsti dall'art. 1 deve avvenire in conformità con le disposizioni vigenti che regolano il trasporto ferroviario nazionale ed internazionale, ed in particolare con le disposizioni di cui al «Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID)» - allegato I all'appendice *B* [«Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci (RU/CIM)»] alla convenzione di Berna relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) approvata e resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 976, nonché alle modifiche allo stesso regolamento apportate secondo il combinato disposto degli articoli 8 par. 2 e 19 par. 4 della COTIF.

2. Sull'imballagio dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, oltre alle etichette di pericolo previste dal regolamento di cui al comma 1, è apposta un'etichetta inamovibile, conforme a quella riportata all'allegato 2 che è parte integrante del presente regolamento, indicante, in modo facilmente leggibile, il produttore o il detentore, la natura, la composizione e il quantitativo dei rifiuti, nonché i rischi derivanti dagli stessi e le istruzioni da seguire in caso di pericolo o di incidente ed il periodo massimo nel quale i rifiuti possono essere contenuti nell'imballaggio senza pericolo per l'incolumità pubblica e per l'ambiente.

3. In ogni caso, durante il trasporto sono adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni alle persone e all'ambiente. Analoghe precauzioni incombono al mittente e al destinatario durante le operazioni di carico e scarico.

Art. 3.

1. Durante il trasporto i rifiuti speciali, tossici e nocivi sono accompagnati, oltre che dalla documentazione richiesta dalle imprese esercenti il trasporto ferroviario, da:

a) una copia del contratto tra il produttore o detentore e lo smaltitore, con gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla regione competente ai sensi dell'art. 6, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

b) un formulario contenente i seguenti dati e notizie, come indicati nell'allegato 1 che è parte integrante del presente regolamento:

1) nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale del produttore o detentore, nonché il luogo della produzione o detenzione;

2) nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale del destinatario e luogo di destinazione, nonché gli estremi dell'autorizzazionedi cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;

3) nome o ragione sociale, indirizzo e codice fiscale dell'eventuale vettore stradale effettuante il trasporto tra il produttore o detentore e la stazione

ferroviaria di partenza, nonché di quello effettuante il trasporto tra la stazione ferroviaria di arrivo e il luogo di destinazione, nonché gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;

4) natura, composizione, caratteristiche chimico-fisiche, volume e massa dei rifiuti trasportati;

5) le istruzioni da seguire in caso di pericolo o incidente;

6) l'indicazione del periodo massimo nel quale i rifiuti possono essere contenuti nell'imballaggio senza pericoli per l'incolumità pubblica e per l'ambiente.

Art. 4.

1. Il formulario previsto dal precedente art. 3 deve essere sottoscritto e datato dal produttore o detentore dei rifiuti e dal vettore stradale, ove diverso dal produttore o detentore, il quale effettua il trasporto alla stazione ferroviaria di partenza.

2. Il formulario deve essere redatto in cinque esemplari:

a) un esemplare è trattenuto dal produttore o detentore di rifiuti, il quale ne invia copia all'amministrazione provinciale competente prima dell'inizio del trasporto;

b) un esemplare deve essere consegnato al vettore stradale che effettua il trasporto alla stazione di partenza, ove il produttore o detentore non provveda direttamente, e deve essere datato e timbrato dall'impresa esercente il trasporto ferroviario all'atto di prendere in carico i rifiuti;

c) un esemplare deve essere consegnato all'impresa ferroviaria;

d) un esemplare deve essere consegnato dall'impresa esercente il trasporto ferroviario al vettore stradale che effettua il trasporto dalla stazione di arrivo all'impianto di smaltimento.

Tale esemplare deve essere datato e sottoscritto in arrivo dal destinatario dei rifiuti il quale provvede ad inviarne copia all'amministrazione provinciale di cui al punto *a)* e, al termine del trasporto, a quella competente per il territorio del luogo di destinazione dei rifiuti;

e) un esemplare deve essere consegnato al destinatario dei rifiuti il quale ne invia copia all'amministrazione provinciale di cui al punto *a)* e a quella competente per il territorio del luogo di destinazione dei rifiuti, nonché al produttore o detentore di rifiuti.

3. Gli esemplari del formulario devono essere trattenuti per un periodo di almeno cinque anni.

4. Le province comunicano annualmente ai Ministeri dell'ambiente, della sanità e alle regioni, i dati relativi al trasporto ferroviario dei rifiuti.

Art. 5.

1. Nel caso in cui il trasporto per ferrovia abbia inizio o termine in un porto, il produttore o il detentore di rifiuti deve provare, alle imprese esercenti il trasporto ferroviario, di aver assunto precedenti accordi per il trasporto marittimo e di essere munito delle necessarie autorizzazioni.

2. Nel caso in cui il trasporto per ferrovia sia precedente o successivo al trasporto su strada non effettuato direttamente dal produttore o detentore di rifiuti, quest'ultimo deve provare all'impresa esercente il trasporto ferroviario di aver assunto precedenti accordi con il vettore stradale.

3. Qualora i rifiuti speciali, tossici e nocivi non vengano ritirati alla stazione ferroviaria di arrivo, l'impresa esercente il trasporto ne dà immediata comunicazione al produttore o detentore dei rifiuti, nonché all'amministrazione provinciale territorialmente competente, ai fini dell'adozione di tempestivi provvedimenti atti ad evitare le gravi conseguenze che potrebbero derivare dalla permanenza nella stazione stessa dei rifiuti anzidetti.

4. Nel caso in cui i rifiuti non vengano ritirati presso la stazione ferroviaria, l'impresa esercente il trasporto, tenuto anche conto del periodo massimo durante il quale i rifiuti tossici e nocivi possono essere contenuti nell'imballaggio senza pericoli per l'incolumità pubblica e per l'ambiente, può rispedirli al produttore o detentore, a loro spese.

Art. 6.

1. L'osservanza delle disposizioni del presente regolamento è soggetta al controllo da parte delle province interessate in conformità all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 giugno 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1991
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 241

ALLEGATO 1

(Etichettatura prevista dal comma 2 dell'art 2)

PRODUTTORE O DETENTORE C.F. ....
Ragione sociale
Indirizzo

NOTIZIE RELATIVE AL RIFIUTO (da compilare a cura del produttore o detentore)
Classificazione secondo d.P.R. n. 915/1982 e delibera 27 luglio 1984 ....
Nome chimico e composizione percentuale delle sostanze pericolose (1) ....
....
Quantità (kg) .... Densità apparente (kg/l) ....
Volume (2) .... Massa (2) ....
Aspetto esterno dei rifiuti alla temperatura di ....°C
[ ] polvere o polverulento [ ] solido [ ] vischioso o sciropposo
[ ] fangoso [ ] liquido [ ] gassoso [ ] altro
Colore rifiuti ....
Luogo e processo di formazione dei rifiuti ....
....
Luogo di detenzione dei rifiuti ....
....
Classificazione secondo il RID ....
Tipo di imballaggio (3) .... Data max di sicurezza ....
Natura dei rischi attribuiti al rifiuto (4) .... Istruzioni in caso di pericolo o di incidente ....
....

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Note:

(1) Indicare il o i due componenti principali del rifiuto
(2) Indicare l'unità di misura.
(3) Indicare il codice secondo l'appendice V al RID oppure «CI» (cisterne fisse) o «CC» (contenitore cisterna)
(4) Riportare sia le sigle che le frasi tipo indicate nell'allegato III al D.M. del Ministero della sanità 17 dicembre 1977

ALLEGATO 2

(Formulario per la spedizione dei rifiuti speciali, tossici e nocivi previsto dal comma 1, lettera *b)*, dell'art. 3)

1	PRODUTTORE O DETENTORE Ragione sociale Indirizzo	Cod. Fisc............	Autorizzazione n............. (art.6 DPR 915/82)
2	SMALTITORE Ragione sociale Indirizzo	Cod. Fisc............	Autorizzazione n............. (art.6 DPR 915/82)
3	I VETTORE STRADALE Ragione sociale Indirizzo	Cod. Fisc............ Targa veicolo.........	Autorizzazione n............. (art.6 DPR 915/82)
4	II VETTORE STRADALE Ragione sociale Indirizzo	Cod. Fisc............ Targa veicolo.........	Autorizzazione n............. (art.6 DPR 915/82)
5	VETTORE MARITTIMO Ragione sociale Indirizzo	Cod. Fisc............	
6	VETTORE FERROVIARIO Ragione sociale Indirizzo Cod. Stazione partenza .... Cod. Stazione arrivo .... Numero Treno di partenza............. Data di partenza .... Numero della spedizione.............. Numero del carro	Cod. Fisc........... TIMBRO	

NOTIZIE RELATIVE AL RIFIUTO
(da compilare a cura del produttore o detentore)
Classificazione secondo DPR 915/82 e Delibera 27 luglio 1984...............................
Nome chimico e composizione percentuale della sostanza pericolosa.........................
....
Quantità (Kg)................................. Densità apparente (Kg/l).............
Volume (2).................................... Massa (2)...........................
Aspetto esterno dei rifiuti alla temperatura di............C°
_ polvere o polverulento _ solido _ vischioso o sciropposo
_ fangoso _ liquido _ gassoso _ altro

Colore rifiuti.......................................
Luogo e processo di formazione dei rifiuti..
....
Luogo di detenzione dei rifiuti...
....
Classificazione secondo il RID..
Tipo di imballaggio (3).................Data max.di sicurezza............................
Natura dei rischi attribuiti ai rifiuti (4)...........
Istruzioni in caso di pericolo o di incidente
....
....
Dichiaro che la spedizione risponde per contenuto ed imballaggio alle vigenti norme di trasporto e di averne comunicato l'invio allo smaltitore

IL PRODUTTORE O DETENTORE DATA
....

Note:

(1) Indicare il o i due componenti principali del rifiuto.
(2) Indicare l'unità di misura.
(3) Indicare il codice secondo l'appendice V al RID oppure «CI» (cisterne fisse) o «CC» (contenitore cisterna).
(4) Riportare sia le sigle che le frasi tipo indicate nell'allegato III al D.M. del Ministero della sanità 17 dicembre 1977.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— L'art. 13 del regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con D.P.R. n. 1008/1968, è così formulato:

«Art. 13 *(Attestazione di idoneità della nave).* — L'idoneità della nave al trasporto di merci pericolose in colli deve risultare da un'attestazione rilasciata dall'ente tecnico.

Nella predetta attestazione debbono essere indicate le classi o i gruppi di una classe di merci pericolose che la nave è abilitata a trasportare, i locali e gli spazi in cui possono essere sistemate, nonché il periodo di validità dell'attestazione.

La validità dell'attestazione non deve essere superiore a due anni e cessa quando vengano comunque modificate le condizioni esistenti a bordo all'atto del rilascio.

L'idoneità delle navi mercantili straniere può essere comprovata con i documenti rilasciati dal governo di uno Stato con il quale esistano particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione.

Qualora una nave mercantile straniera risultasse sprovvista dei documenti di cui al comma precedente o presentasse documenti rilasciati da un governo con il quale non esistano particolari accordi, l'autorità marittima ne fa accertare l'idoneità dall'ente tecnico».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'intero art. 6 del D.P.R. n. 915/1982 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) è il seguente:

«Art. 6 *(Competenze delle regioni).* — Alle regioni competono:

a) l'elaborazione, la predisposizione e l'aggiornamento sentiti i comuni, dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

I piani debbono prevedere:

i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire;

i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi ed alle quantità;

le zone, nonché le modalità di stoccaggio temporaneo e definitivo, ivi comprese le discariche controllate;

per i rifiuti tossici e nocivi, le piattaforme specializzate per i trattamenti.

I piani regionali possono prevedere la costituzione di consorzi tra comuni, anche con la partecipazione di comunità montane, per lo smaltimento dei rifiuti, ai quali possono partecipare anche imprese singole o associate;

b) l'individuazione, sentiti i comuni interessati, delle zone idonee in cui realizzare gli impianti di trattamento e/o stoccaggio temporaneo e definitivo dei rifiuti; se del caso, l'individuazione delle zone può essere attuata mediante accordi interregionali. Alla individuazione di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi secondo, terzo, quarto e quinto, della legge 5 marzo 1982, n. 62;

c) l'approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali;

d) l'autorizzazione ad enti o imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi; le autorizzazioni ad effettuare le operazioni di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi; le autorizzazioni all'installazione e alla gestione delle discariche e degli impianti di innocuizzazione e di eliminazione dei rifiuti speciali, approvati ai sensi della precedente lettera *c)*;

e) il rilevamento statistico dei dati inerenti la produzione e lo smaltimento dei rifiuti nonché, per quelli tossici e nocivi, i dati relativi all'importazione ed esportazione; la trasmissione delle informazioni necessarie per le previste comunicazioni e relazioni di cui alla lettera *i)* dell'art. 4.

I predetti dati saranno trasmessi al Comitato dei Ministri;

f) l'emanazione di norme integrative e di attuazione del presente decreto per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e le procedure di controllo e di autorizzazione.

Le regioni promuovono iniziative dirette a limitare le formazioni dei rifiuti, a favorire il riciclo e la riutilizzazione degli stessi e/o l'estrazione di materie utilizzabili e di energia; a realizzare impianti che assicurino un corretto smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.

Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 915/1982 (per il titolo si veda la nota precedente) è il seguente:

«Art. 7 *(Competenze delle province).* — In attuazione al disposto dell'art. 104, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Esse si avvalgono dei servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle competenti unità sanitarie locali nonché dei servizi e presidi multizonali di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, ove questi ultimi non siano ancora istituiti, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi».

91G0351

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 25 luglio 1991.

Determinazione degli emolumenti spettanti al direttore generale dell'Ente ferrovie dello Stato, al presidente ed ai componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 17 maggio 1985, n. 210, di istituzione dell'Ente ferrovie dello Stato;

Visti i decreti 27 marzo 1986 e 4 novembre 1987, emanati dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro in attuazione dell'art. 13 della legge sopraindicata;

Vista la delibera n. AS/666, adottata dall'amministratore straordinario dell'Ente ferrovie dello Stato in data 12 ottobre 1990, con la quale il dott. Benedetto De Cesaris è nominato direttore generale dell'Ente ferrovie dello Stato;

Ritenuta la necessità di determinare gli emolumenti spettanti al direttore generale;

Considerata l'opportunità di addivenire contestualmente alla rideterminazione degli emolumenti spettanti al presidente ed ai componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti dell'Ente ferrovie dello Stato, anche in relazione al tempo trascorso dalla data della prima determinazione degli emolumenti di cui trattasi;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 1991, n. UCA/1386/XXII.18/65.3;

Decreta:

Art. 1

Il trattamento economico onnicomprensivo spettante al direttore generale dell'Ente ferrovie dello Stato è stabilito nella misura annua lorda di lire centottantuno milioni, con decorrenza 12 ottobre 1990.

Art. 2.

Gli emolumenti da corrispondere al presidente del collegio dei revisori dei conti e ai componenti effettivi del collegio stesso nell'Ente ferrovie dello Stato sono stabiliti, con decorrenza 1° gennaio 1991, nelle seguenti misure annue lorde:

presidente del collegio dei revisori dei conti: lire centotrentottomilioni;

componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti: lire centoventimilioni.

Art. 3.

Qualora il direttore generale ed i revisori dei conti dell'Ente ferrovie dello Stato risultino dipendenti di altre amministrazioni dello Stato, gli emolumenti, siccome assentiti negli articoli 1 e 2 del presente decreto, devono intendersi comprensivi del trattamento per stipendio, assegni personali ed indennità integrativa nelle misure in godimento.

Art. 4.

Nessun ulteriore compenso o rimborso può essere, a qualsiasi titolo, corrisposto ai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, eccezione fatta per i rimborsi di spese sostenute nell'interesse dell'Ente e specificamente documentate e giustificate.

Il presente decreto sarà pubblicato — a norma dell'art. 13, comma 1, della legge n. 210/1985 — nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1991

Il Ministro dei trasporti
BERNINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

91A4219

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 settembre 1991.

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della «Nippon Insurance Company Limited» ad esercitare l'attività assicurativa in alcuni rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, nonché norme sul controllo delle partecipazioni di impresa o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Vista la domanda in data 24 luglio 1990, con la quale la rappresentanza generale per l'Italia della «Nippon Insurance Company of Europe Limited», con sede in Milano, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Vista la lettera in data 16 luglio 1991, n. 135560, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla rappresentanza generale anzidetta;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 25 luglio 1991;

Decreta:

Art. 1.

La «Nippon Insurance Company of Europe Limited», con sede in Londra (Regno Unito) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e l'attività riassicurativa nei rami: infortuni; malattia; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni; r.c. generale; cauzione (limitatamente agli affari italiani); perdite pecuniarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4247

DECRETO 19 settembre 1991.

Autorizzazione alla Münchener Rück Italia S.p.a., in Milano, ad esercitare la riassicurazione nei rami danni e nel ramo vita.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di impresa o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Vista la domanda in data 20 luglio 1990, con la quale la Münchener Rück Italia S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività riassicurativa in tutti i rami danni e vita;

Vista la lettera in data 19 luglio 1991, n. 100907, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla società anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 25 luglio 1991;

Considerato che l'azionista di maggioranza della predetta società si è impegnato a non procedere all'alienazione del pacchetto azionario nel primo triennio di attività;

Decreta:

Art. 1.

La Münchener Rück Italia S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare l'attività riassicurativa nel ramo vita ed in tutti i rami danni.

Art. 2.

La Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft, nella qualità di azionista di maggioranza, non potrà procedere all'alienazione del pacchetto azionario di controllo della Münchener Rück Italia nel primo triennio di attività, se non previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'ISVAP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4246

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

DECRETO RETTORALE 25 giugno 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 122, istitutiva dell'Università statale della Tuscia;

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Considerato che il Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del 18 maggio 1989, nell'esprimere parere favorevole alla normativa generale e alla scuola diretta a fini speciali per «interprete-traduttore e corrispondente in lingue estere» (biennale con una lingua) proposta da questa Università, ha dato alla Università stessa due anni accademici per il successivo adeguamento ad una delle due tipologie nazionali approvate nella medesima adunanza, e precisamente quella per «interprete-traduttore e corrispondente in lingua estera» (biennale con una lingua), e per «interprete di conferenza e traduttore specializzato» (triennale con due lingue);

Visto il proprio decreto n. 3238 del 22 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 248 del 23 ottobre 1989, relativo alla istituzione presso questa Università della scuola diretta a fini speciali per interprete-traduttore e corrispondente in lingue estere e alla conseguente modifica dello statuto dell'Ateneo, ed in particolare l'art. 3 che dispone: «Secondo quanto indicato dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 maggio 1989, l'Università degli studi della Tuscia ha a disposizione due anni accademici per adeguare la normativa specifica della scuola ad una delle due tipologie nazionali approvate dal Consiglio universitario nazionale nella predetta adunanza»;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di facoltà di lingue e letterature straniere moderne in data 7 maggio 1991, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione in data 10 giugno 1991, con le quali si è provveduto ad adeguare la normativa specifica della scuola alla tipologia A): interprete-traduttore e corrispondente in lingua estera (una lingua, due anni);

Rilevato che le predette deliberazioni risultano conformi alla tipologia nazionale A) approvata dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 maggio 1989 e a quanto disposto dall'art. 3 del predetto decreto rettorale n. 3238 del 22 settembre 1989;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Art. 1.

La normativa specifica della scuola diretta a fini speciali per «interprete-traduttore e corrispondente in lingue estere» (biennale con una lingua), istituita presso questa Università, è adeguata alla tipologia nazionale A) «interprete-traduttore e corrispondente in lingua estera (biennale con una lingua).

Pertanto, lo statuto dell'Università, degli studi della Tuscia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come di seguito indicato:

L'art. 43 e gli articoli da 54 a 62 della parte VII - Scuole dirette a fini speciali, sono soppressi e così sostituiti:

Parte VII

NORMATIVA GENERALE

Art. 43. — Nell'Università degli studi della Tuscia è istituita la seguente scuola diretta a fini speciali: scuola per interprete-traduttore e corrispondente in lingua estera.

NORMATIVA SPECIFICA

Art. 54. — È istituita presso l'Università degli studi della Tuscia una scuola diretta a fini speciali di interprete-traduttore e corrispondente in lingua estera.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nel settore professionale della traduzione, dell'interpretazione e della corrispondenza in lingua estera.

La scuola rilascia il diploma di interprete-traduttore e corrispondente in lingua estera (con indicazione della lingua studiata).

Art. 55. — Il corso degli studi ha la durata di due anni.

Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e cento ore di attività pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso per un totale di trenta studenti.

Art. 56. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di lingue e letterature straniere moderne e vi afferiscono tutti gli insegnamenti, i dipartimenti e gli istituti della facoltà.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 57. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° Anno:

lingua straniera con esercitazioni pratiche e di interpretazione;
traduzione dall'italiano in lingua straniera;
traduzione in italiano dalla lingua straniera;
corrispondenza nella lingua straniera;
civiltà e istituzioni del Paese della lingua straniera;
insegnamento opzionale.

2° Anno:

lingua straniera con esercitazioni pratiche e di interpretazione II;
traduzione dall'italiano in lingua straniera II;
traduzione in italiano dalla lingua straniera II;
corrispondenza nella lingua straniera II;
civiltà e istituzioni del Paese della lingua straniera II;
insegnamento opzionale.

Insegnamenti opzionali:

organizzazioni internazionali;
elementi di diritto;
elementi di economia e finanza;
elementi di informatica;
pubbliche relazioni;
geografia politica ed economica;
istituzioni comunitarie;
linguistica generale;
didattica delle lingue moderne;
teoria dell'interpretazione;
teoria della traduzione;
elementi di diritto internazionale;
tecnica aziendale;
linguaggi settoriali;
linguaggio tecnico-scientifico nella lingua straniera;
tecniche della comunicazione di massa;
storia della cultura del Paese cui si riferisce la lingua straniera;
lingua italiana.

Possono essere attivati anche altri insegnamenti opzionali, in numero non superiore a cinque.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 58. — L'attività pratica comporta esercitazioni nel cambio della traduzione, dell'interpretazione e della corrispondenza in lingua estera.

Art. 59. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste nella partecipazione ad attività professionali reali o simulate (anche mediante l'uso di laboratorio linguistico multimediale). A tale fine l'Università potrà stipulare convenzioni con strutture ed enti esterni. Il tirocinio ha la durata di centocinquanta ore.

Art. 60. — La frequenza dei corsi e del tirocinio è obbligatoria.

Art. 61. — L'esame di diploma consiste nella discussione di due elaborati predisposti dal candidato sotto la guida dei docenti (traduzione dalla lingua straniera in italiano e corrispondenza commerciale) ed in una prova pratica di interpretazione dalla lingua straniera in italiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 25 giugno 1991

Il rettore: SCARASCIA MUGNOZZA

91A4225

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 12 luglio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di lettere e filosofia in data 16 maggio 1990, dal consiglio di amministrazione in data 22 maggio 1990 e dal senato accademico in data 23 maggio 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 aprile 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Negli articoli 46 (laurea in lettere), 50 (laurea in filosofia), 56 (laurea in geografia) e 58 (laurea in storia) vengono inseriti i sottoelencati insegnamenti complementari:

LAUREA IN LETTERE

Art. 46.

archeologia e antichità egee;
dialettologia greca;
filologia latina medievale e umanistica;
filologia patristica;
geografia linguistica;
storia del disegno, dell'incisione e della grafica;
storia dell'arte fiamminga;
storia delle istituzioni artistiche e del collezionismo.

L'insegnamento complementare di «religioni dei popoli primitivi» cambia denominazione in «etnologia religiosa».

LAUREA IN FILOSOFIA

Art. 50.

bioetica;
letteratura per ragazzi;
storia del pensiero tardo-antico;
storia della filosofia del Rinascimento;
storia della pedagogia;
storia della psicologia;
filosofia del linguaggio.

L'insegnamento complementare di «biologia delle razze umane» cambia denominazione in «biologia umana».

LAUREA IN GEOGRAFIA

Art. 56.

cartografia con elementi di fotointerpretazione;
ecologia;
storia della geografia.

Gli insegnamenti complementari di «oceanografia e geografia del mare» e «geografia ed etnologia dell'Africa» cambiano denominazione in «geografia del mare» e «etnologia dell'Africa».

LAUREA IN STORIA

Art. 58.

antichità medievali;
archeologia medievale;
codicologia;
letteratura bizantina;
storia contemporanea;
storia delle tradizioni popolari;
metodologia e tecnica degli scavi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 12 luglio 1991

Il rettore

91A4223

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 29 luglio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1177, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, e la tabella XXIX ad esso allegata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1989, serie generale;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 12 luglio 1991, sulla proposta delle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ùlteriormente modificato come appresso:

TITOLO X

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 99 - Inserimento in ordine alfabetico:

Laurea in «ingegneria dei materiali», decentrato a Terni.

Art. 100 - Inserimento in ordine alfabetico:

Corso di laurea in ingegneria dei materiali, decentrato a Terni.

Indirizzo: nessuno.

Art. 101 - L'ultimo comma va sostituito con il seguente:

Ogni corso di laurea in ingegneria comprende un numero minimo di annualità: ventotto per i corsi di laurea in ingegneria civile, ingegneria dei materiali e ingegneria meccanica; ventinove per il corso di laurea in ingegneria elettronica.

Art. 104 - Inserimento del seguente nuovo articolo, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

Per il conseguimento della laurea in ingegneria dei materiali sono obbligatorie le seguenti ventisei annualità:

n. 3	nel raggr.	A021	- Analisi matematica
n. 1	nel raggr.	A012	- Geometria
n. 1	nel raggr.	A030	- Fisica matematica
n. 2	nel raggr.	B011	- Fisica generale
n. 1	nel raggr.	I250	- Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1	nel raggr.	C060	- Chimica
n. 1	nel raggr.	I270	- Ingegneria economico-gestionale
n. 0,5	nel raggr.	A041	- Analisi numerica e matematica applicata
n. 0,5	nel raggr.	B020	- Fisica teorica e metodi matematici della fisica
n. 1	nel raggr.	H071	- Scienza delle costruzioni
n. 1	nel raggr.	I070	- Meccanica applicata alle macchine
n. 1	nel raggr.	I050	- Fisica tecnica
n. 1	nel raggr.	I170	- Elettrotecnica e tecnologie elettriche
n. 1	nel raggr.	I042	- Macchine e sistemi energetici
n. 1	nel raggr.	I210	- Elettronica
n. 2	nei raggr.	I140	- Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
		I100	- Tecnologie e sistemi di lavorazione
n. 2	nel raggr.	B030	- Struttura della materia
n. 1	nel raggr.	I130	- Metallurgia
n. 1	nel raggr.	I060	- Misure meccaniche e termiche
n. 1	nel raggr.	I200	- Misure elettriche ed elettroniche
n. 1	nel raggr.	C050	- Chimica organica
n. 1	nei raggr.	I130	- Metallurgia
		I110	- Impianti industriali meccanici
		I150	- Impianti chimici

Perugia, 29 luglio 1991

Il rettore: DOZZA

91A4224

UNIVERSITÀ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

DECRETO RETTORALE 14 giugno 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989;

Viste le delibere avanzate dagli organismi accademici dell'Università;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come di seguito indicato:

Art. 1.

L'art. 34 del vigente statuto è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 34 *(Facoltà di agraria)*. — La facoltà di agraria conferisce:

A) La laurea in scienze e tecnologie alimentari.

B) La laurea in scienze della produzione animale».

Art. 2.

L'art. 35 del vigente statuto è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 35 (A) *(Laurea in scienze e tecnologie alimentari)* — La durata del corso degli studi è di cinque anni, comprendente ventiquattro insegnamenti fondamentali (di cui venti annuali e quattro semestrali) e cinque annualità di insegnamenti opzionali (due corsi semestrali equivalgono ad uno annuale).

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge (art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910)».

Art. 3.

L'art. 36 del vigente statuto è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 36. — Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali propedeutici:

1) biochimica generale;
2) chimica analitica I;
3) chimica analitica II;
4) chimica fisica;
5) chimica generale ed inorganica;
6) chimica organica I;
7) chimica organica II;
8) enzimologia (semestrale);
9) fisica;
10) fisica tecnica (semestrale);
11) igiene;
12) matematica;
13) microbiologia generale;
14) morfologia e fisiologia animale;
15) morfologia e fisiologia vegetale.

Insegnamenti fondamentali di applicazione:

16) analisi chimica dei prodotti alimentari;
17) economia delle industrie agro-alimentari;
18) fisiologia della nutrizione e razionamento;
19) microbiologia degli alimenti;
20) microbiologia industriale;
21) produzioni animali (semestrali);
22) produzioni vegetali (semestrali);
23) tecnologie alimentari I (operazioni fondamentali);
24) tecnologie alimentari II (processi).

Insegnamenti opzionali distinti per aree disciplinari:

a) Discipline economiche statistiche e giuridiche:

1) approvvigionamenti e mercato;
2) contabilità aziendale;
3) istituzioni di economia politica;
4) legislazione alimentare;
5) metodologia e statistica sperimentale.

b) Discipline biologiche:

1) botanica sistematica ed applicata;
2) zootecnia generale.

c) Discipline chimiche e biochimiche:

1) analisi chimica spettroscopica;
2) biochimica degli alimenti;
3) biochimica industriale;
4) chimica delle fermentazioni;
5) chimica e tecnologia degli aromi;
6) gestione della qualità dei prodotti alimentari;
7) esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari;
8) residui e additivi;
9) biochimica applicata.

d) Discipline igieniche e microbiologiche:

1) biotecnologia delle fermentazioni;
2) detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari;
3) difesa degli alimenti dagli animali infestanti;
4) genetica dei microrganismi;
5) igiene degli alimenti;
6) ispezione degli alimenti di origine animale;
7) microbiologia lattiero-casearia;
8) patologia animale e ispezione delle carni;
9) patologia dei prodotti e delle derrate vegetali;
10) virologia;
11) tecniche microbiologiche.

e) Discipline nutrizionistiche:

1) principi di dietetica;
2) programmazione nutrizionale;
3) valutazione nutrizionale degli alimenti.

f) Discipline tecnologiche:

1) chimica e tecnologia del latte;
2) disegno tecnico e materiali;
3) enologia;
4) ergotecnica ed organizzazione aziendale;
5) macchine ed impianti per le industrie alimentari;
6) proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli e alimentari;
7) tecnica della ristorazione;
8) tecnologia dei cereali e derivati;
9) tecnologia dei prodotti alimentari tropicali e subtropicali;
10) tecnologia del condizionamento e della distribuzione;
11) tecnologia della birra;
12) tecnologia delle applicazioni frigorifere;
13) tecnologia delle bevande alcoliche;
14) tecnologia delle conserve alimentari;
15) tecnologia delle sostanze grasse;
16) trattamento dei sottoprodotti, degli affluenti ed approvvigionamento delle acque».

Art. 4.

L'art. 37 del vigente statuto è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 37. — Ogni insegnamento opzionale, a giudizio della facoltà, nel manifesto potrà avere durata annuale o semestrale.

Eventuali discipline opzionali aggiuntive non potranno comunque ricalcare in tutto o in parte quelli degli insegnamenti già esistenti.

Tutti gli insegnamenti del corso di laurea in «scienze e tecnologie alimentari» dovranno essere autonomi rispetto a quelli di uguale denominazione eventualmente presenti in altri corsi di laurea».

Art. 5.

L'art. 38 del vigente statuto è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 38. — La facoltà curerà l'organizzazione dei piani di studio secondo le propedeuticità proposte e scegliendo gli insegnamenti opzionali da attivare secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, in logica distribuzione per area disciplinare.

La facoltà stabilisce il numero e l'ordine di successione degli insegnamenti fondamentali propedeutici che lo studente deve seguire durante i primi due anni di corso. Per ottenere l'iscrizione al terzo anno, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti dei primi due anni di corso, o al massimo meno due, fermo restando che lo studente non potrà sostenere esami al terzo anno se prima non avrà superato i restanti due esami dei primi due anni di corso».

Art. 6.

L'art. 39 del vigente statuto è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 39 — Le discipline indicate come I e II devono intendersi di due diversi contenuti e corrispondenti a due distinti esami.

Le discipline "produzioni animali" hanno durata semestrale».

Art. 7.

L'art. 40 del vigente statuto è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 40. — Lo studente prima dell'assegnazione della tesi di laurea, deve aver sostenuto un accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, effettuato con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa».

Art. 8.

L'art. 41 del vigente statuto è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 41 — Per il conseguimento della laurea lo studente, dopo aver sostenuto e superato gli esami relativi alle ventisette discipline annuali o equivalenti (due discipline semestrali equivalgono ad una annuale) del piano di studio, dovrà superare l'esame di laurea consistente nella discussione di una tesi a carattere sperimentale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 14 giugno 1991

Il rettore: D'ALESSANDRO

91A4222

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

DECRETO RETTORALE 13 luglio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 20 aprile 1939 n. 1029, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 ottobre 1989, n. 230, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in lingue e letterature straniere e in lingue e letterature straniere moderne;

Viste le delibere del consiglio di facoltà di lingue e letterature straniere, in data 14 marzo 1990, e del consiglio di amministrazione e del senato accademico, rispettivamente in data 27 e 28 marzo 1990, con le quali viene proposto il riordinamento del corso di laurea in lingue e letterature straniere della suddetta facoltà con la conseguente modificazione statutaria;

Vista la nota ministeriale prot. n. 2481 del 13 febbraio 1991;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 15 febbraio 1991;

Vista la nota ministeriale prot. n. 878 del 26 aprile 1991;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di lingue e letterature straniere, in data 22 maggio e 13 giugno 1991, del senato accademico, in data 29 maggio e 17 giugno 1991, e del consiglio di amministrazione, in data 25 giugno 1991;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso.

Articolo unico

Nell'art. 5, relativo all'elenco delle lauree che conferisce l'Università, la dizione «3) in lingue e letterature straniere» viene sostituita con «3) in lingue e letterature straniere (europee)».

Gli articoli 17, 18, 19 e 20, relativi al corso di laurea in lingue e letterature straniere, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

«Laurea in lingue e letterature straniere (europee)

Art. 17. — La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere (europee) è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 18. — Il corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee) si articola in bienni e in indirizzi.

Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte e orali di lingua.

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi, ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte ed orali di lingua.

Il biennio comune prevede due annualità della lingua e letteratura quadriennale e due annualità della lingua e letteratura triennale prescelte, nonché un'annualità di lingua e letteratura italiana, una di scienze storiche, una di scienze del linguaggio, una a libera scelta tra tutte le discipline attivate o mutuabili, e una a scelta guidata tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche e lingue e culture classiche.

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende due annualità della lingua e letteratura quadriennale e un'annualità della lingua e letteratura triennale prescelte: nonché una della filologia afferente alla lingua quadriennale, una della filologia afferente alla lingua triennale, due dell'area disciplinare della lingua e letteratura quadriennale, due a scelta libera, una a scelta guidata tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche.

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende due annualità della lingua e letteratura quadriennale e una della lingua e letteratura triennale prescelte; una della filologia afferente alla lingua quadriennale, una di scienze del linguaggio, una di scienze glotto-didattiche, una di scienze dell'educazione, due a scelta libera, una a scelta guidata tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione.

L'indirizzo storico-culturale comprende due annualità della lingua e letteratura quadriennale una della lingua e letteratura triennale, una della filologia afferente alla lingua quadriennale, una di scienze storiche, due da scegliersi tra le seguenti aree disciplinari: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo, due a scelta libera, una a scelta guidata tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingua e culture classiche, italianistica.

Art. 19. — Sono insegnamenti del corso di laurea le seguenti discipline incluse, al fine di facilitare le scelte dello studente, nelle aree didattiche previste nella tabella nazionale IX:

Area A - Lingue e letterature straniere.

A1 Lingua e letteratura inglese
Lingua inglese
Letteratura dei Paesi di lingua inglese
Letteratura inglese medievale
Letteratura inglese moderna e contemporanea
Storia della lingua inglese
Letteratura drammatica inglese

A2 Lingua e letteratura francese
Lingua francese
Letteratura dei Paesi francofoni
Letteratura francese moderna e contemporanea
Letteratura francese medievale
Storia della lingua francese

A3 Lingua e letteratura tedesca
Lingua tedesca
Letteratura austriaca
Letteratura tedesca medievale
Letteratura Yiddish
Storia della lingua tedesca

A4 Lingua e letteratura spagnola
Lingua spagnola
Storia delle lingue iberiche
Dialettologia spagnola

A5 Lingua e letteratura russa
Lingua russa
Storia della lingua russa
Storia della letteratura russa contemporanea

A6 Lingua e letteratura polacca

A7 Lingua e letteratura portoghese
Lingua portoghese
Letterature africane di lingua portoghese

A8 Lingua e letteratura catalana

A9 Lingua e letteratura bulgara

A10 Lingue e letterature della Jugoslavia

A11 Lingua e letteratura serbo-croata

A12 Lingua e letteratura della Cecoslovacchia

A13 Lingua e letteratura neerlandese

A14 Lingue e letterature scandinave

A15 Lingua e letteratura slovena
Lingua slovena

A16 Lingua e letteratura ucraina

A17 Lingua e letteratura macedone

A18 Lingua e letteratura bielorussa

A19 Lingua e letteratura slava ecclesiastica o qualsiasi altra il cui insegnamento sia impartito nel corso di laurea

A20 Letteratura anglo-americana
Lettera puritana d'America
Lettera etnica americana

A21 Letteratura ispano-americana

A22 Letteratura brasiliana

Area B - Italianistica

Lingua e letteratura italiana
Letturatura veneta
Lingua italiana
Letteratura italiana moderna
Letteratura italiana contemporanea
Stilistica e metrica italiana
Filologia italiana
Grammatica italiana
Letteratura del rinascimento
Storia della lingua italiana
Letteratura italiana moderna e contemporanea

Area C - Scienze del linguaggio

Glottologia
Linguistica francese
Linguistica spagnola
Linguistica pragmatica
Sociolinguistica
Fonologia e fonetica
Psicolinguistica
Teoria della grammatica
Etnolinguistica
Linguistica generale
Linguistica applicata
Linguistica inglese
Linguistica tedesca
Linguistica scandinava
Linguistica russa
Linguistica matematica
Sintassi
Dialettologia

Area D - Scienze glottodidattiche

Metodologia e didattica delle lingue straniere
Didattica delle lingue moderne
Glottodidattica
Didattica dell'italiano

Area E - Scienze dell'educazione

Pedagogia
Psicologia
Psicologia dell'età evolutiva
Psicopedagogica

Area F - Scienze geografiche

Geografia della lingua
Geografia

Area G - Scienze filosofiche

Storia della filosofia
Filosofia

Area H - Lingua e culture classiche

Lingua e letteratura latina

Area I - Scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo

Storia del teatro americano
Storia dell'arte contemporanea
Storia del teatro e dello spettacolo
Storia dell'arte
Storia comparata dell'arte del Paesi europei

Area K - Scienze filologiche

Filologia romanza
Filologia germanica
Filologia slava
Filologia ispanica
Filologia shakespeariana ed elisabettiana
Filologia tedesca
Filologia inglese
Filologia francese
Filologia russa

Area L - Scienze storiche

Storia moderna
Storia contemporanea
Storia di una regione itàliana in età contemporanea (storia veneta)
Storia dell'Europa occidentale
Storia moderna e contemporanea
Storia dei movimenti e dei partiti politici
Storia dell'età dell'Illuminismo
Storia del Risorgimento
Storia dei Paesi slavi
Storia dell'Unione sovietica

Storia della Russia
Storia economica dell'Europa orientale
Storia e istituzioni dell'Europa orientale
Storia e istituzioni della Chiesa Ortodossa
Storia dell'Europa orientale
Storia delle dottrine politiche
Storia delle religioni

Area M - Scienze storico-culturali

Storia della civiltà francese
Storia del giornalismo e dell'informazione
Storia della cultura tedesca
Storia della cultura inglese
Studi vittoriani
Storia della critica americana
Storia della cultura ispanica
Studi sull'Illuminismo inglese
Biblioteconomia e bibliografia
Storia della stampa e dell'editoria
Civiltà e cultura anglo-americana (American Studies)
Storia delle tradizioni popolari
Antropolgia
Etnologia
Tradizioni popolari germaniche

Area N - Scienze della letteratura

Teoria generale della letteratura
Teoria della letteratura
Sociologia della letteratura
Storia comparata delle letterature moderne
Storia dei generi letterari
Storia della retorica
Storia della critica letteraria

Area O - Scienze della comunicazione

Semiologia.

Art. 20. — Per ogni anno di corso, lo studente dovrà sostenere un esame scritto ed un esame orale della lingua e letteratura straniera quadriennale e di quella triennale.

Il numero, il tipo e le modalità delle prove scritte d'esame vengono deliberati dal consiglio di corso di laurea a seconda delle particolari esigenze didattiche di ciascuna lingua e letteratura straniera.

L'annualità di lingua e letteratura italiana da sostenersi nel biennio comune consiste in un esame orale e in un esame scritto propedeutico al primo.

L'insegnamento della letteratura anglo-americana e ispano-americana può essere scelto per la dissertazione scritta dell'esame di laurea. In tal caso, lo studente deve seguire detto insegnamento nel secondo biennio degli studi, dopo aver seguito, rispettivamente, quello di lingua e letteratura inglese o di lingua e di letteratura spagnola nel primo biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami fino a un totale di diciannove con sette prove scritte e orali di lingue straniere.

La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo seguito e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo seguito».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 13 luglio 1991

Il rettore: CASTELLANI

91A4267

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Venerdì 20 settembre 1991 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Mohammad Musaleh Khalfan Al Swadi, ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 20 settembre 1991 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Jerome T. Karugaba, ambasciatore della Repubblica dell'Uganda, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 20 settembre 1991 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. André J.B. Onkelinx, ambasciatore del Regno del Belgio il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 20 settembre 1991 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Francis Pianca, ambasciatore della Confederazione elvetica il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 20 settembre 1991 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Petros Michaelides, ambasciatore della Repubblica di Cipro, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 20 settembre 1991 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Louis Birizanye, ambasciatore della Repubblica del Burundi, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

91A4250

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 25 luglio 1991 è stata revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa Agronova S.r.l., con sede in Bologna, via Massarenti, 221/6, l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio dei sottoelencati presidi sanitari registrati con i decreti ed ai numeri accanto a ciascuno indicati:

Prodotto	Numero di registrazione	Data
Agrofac	4474	11- 9-1981
Agrotox 10 G	1912	3- 7-1975
Agroved	1143	28- 7-1973
Agrozolfo	3138	25- 5-1979
Endosivam P 6	3130	25- 5-1979
Kuprokalk M	0569	16-11-1973
Malacyde	2252	10- 6-1976

Con decreto ministeriale 25 luglio 1991 è stata revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa Cerac, con sede in Bologna, via Calzoni, 1/3, l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio dei sottoelencati presidi sanitari registrati con i decreti ed ai numeri accanto a ciascuno indicati:

Prodotto	Numero di registrazione	Data
Acerac 80	1972	30- 7-1975
Cerathion P.B.	2034	6- 9-1975
Drupene C.	2023	6- 9-1975
Endocerac	1793	6- 9-1975
Tiocerac	1939	2- 7-1975
Zicerac 65	1941	7- 7-1975

Con decreto ministeriale 25 luglio 1991 è stata revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa Sipsa S.r.l., con sede in Cotignola (Ravenna), via X Aprile n. 3, l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio dei sottoelencati presidi sanitari registrati con i decreti ed ai numeri accanto a ciascuno indicati:

Prodotto	Numero di registrazione	Data
Cuprazin 20-30	4518	21-10-1981
Fentospor	6802	1-10-1986
Koll Zin PB	4516	22-10-1981
Polibario STI 42	4450	6-10-1981
Polibario STI 42-44	4451	6-10-1981
Stinitrol	5313	11- 4-1983
Stizene bianco	4457	1-10-1981
Stizinfos 25	5138	22-12-1982
S. 100 oro zolfo doppio raffinato ventilato	6681	24- 4-1986
S-95 Topazio	6683	24- 4-1986
Thiokar Combi PB	7083	26- 5-1987
Thioram	6844	11-11-1986
Thioram F	6801	1-10-1986
Thioryl P 80-5	6759	8- 7-1986
Thiozin-STI 80	4483	6-10-1981
Thio-Zin PB	4671	25- 2-1982
Top Rat	6760	8- 7-1986

Con decreto ministeriale 25 luglio 1991 è stata revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa Pasq.Mormino e Figlio S.p.a., con sede in Termini Imerese (Palermo), l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio dei sottoelencati presidi sanitari registrati con i decreti ed ai numeri accanto a ciascuno indicati:

Prodotto	Numero di registrazione	Data
Acuprilene 20%	1142	7- 5-1973
Cuprin 'S'	0300	16- 2-1972
Cupromix S	0317	17- 9-1971
Sulfuram 5%	3756	19- 6-1980
Sulfuram 7%	3763	19- 6-1980
Tiocuprin S	0314	16- 9-1971
Zes doppio blu	3990	20-12-1980
Zolfo ventilato ramato 8%	3748	19- 6-1980

Con decreto ministeriale 25 luglio 1991 è stata revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa Schering S.p.a., con sede in Milano, via Mancinelli, 11, l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio dei sottoelencati presidi sanitari registrati con i decreti ed ai numeri accanto a ciascuno indicati:

Prodotto	Numero di registrazione	Data
Abicid 3 PS	7018	17- 3-1987
Actosin	2693	30- 4-1979
Actosin esca	—	28- 7-1970
Aldicarb Schering Temik 5 g	4502	22-10-1981
Arbocide	0698	30- 3-1979
Azinfos 25 M Schering	2178	30- 3-1976
Captan Z Schering	4503	8-10-1981
Carbisan 3	4666	25- 2-1982
Coccimittel FL	3683	17- 6-1980
Curital B.C.	3512	10- 3-1980
Curit azzurro	4166	20-12-1980
Curit Blau polvere	0716	27-10-1972
Curit fol	1399	16-11-1973
Curit Kombi cereali	2500	13- 4-1977
Curti K Schering	3265	7- 1-1980
Curit M Kombi	2745	4- 6-1979
Curit polvere	0717	28- 9-1972
Curit S	4159	20-12-1980
Curit S azzurro	4172	17- 2-1981
Curit Zin 44	3995	16-10-1980
Curitzol	3262	10-10-1979
Curitzol S	0536	17- 2-1972
DD 92 Schering	5321	26- 4-1983
Dizal	5270	16- 3-1983
Dizon	0891	22- 8-1972
Duten 3 PS	2955	23-12-1978
Duten 35 WP	2954	23-12-1978
Effican Tris	3961	16-10-1980
Endilfos P.B.	2851	8- 8-1978
Erysit	3081	19- 4-1979
Essevi 85	4469	26- 9-1981
Essevi polvere	3019	19- 4-1979
Favor	2184	12- 4-1976
Fenitrothion 50 Schering	3011	23- 4-1979
Fentisan	3156	5- 6-1979
Folpet 50 Schering	3696	30- 5-1980
Folpet Z Schering	4371	25- 5-1981
Fuclasin C.F.	4346	18- 5-1981

Prodotto	Numero di registrazione	Data
Gold Captan Schering	3369	26-10-1979
Kupper Curit	3255	7- 1-1980
Livin	3092	5- 4-1979
Mangan Curit 80	4242	27- 3-1981
M 52 Kombi liquido	1188	12- 3-1973
M 52 Kombi pulver	1640	26- 6-1974
M 52 pulver	2150	26- 3-1976
Mepan 20	2415	27-12-1976
Miner	3146	25- 5-1979
MP 58	2039	31-10-1975
Nitol	3572	16-10-1980
Oxycur 30	0605	9- 5-1972
Prevenol 56	3838	3-10-1980
Razon	2760	8- 8-1978
Razon Flo	7047	16- 4-1987
Reldan 50 P.B.	7395	2- 2-1988
Simazon Kombi	1788	24-10-1974
Simazon 25	1770	12-11-1974
Top Schering	4665	25- 2-1982
Triazin 50 WP	0420	30- 5-1972
Trodan EC	2617	2- 7-1977
Verindal 25 P.B.	0814	29-11-1982
Verindal Ovicida	6163	20-12-1984
Zital	2610	2- 7-1977

Con decreto ministeriale 25 luglio 1991 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione concessa con il decreto ministeriale in data 4 settembre 1982 all'impresa Schering S.p.a., con sede in Milano, via Mancinelli, 11, del presidio sanitario denominato Atralin, già registrato al n. 4891.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1991 è stata revocata, a seguito di rinuncia, l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario di seconda classe, denominato Mitran FC 50, registrato al n. 6828 con decreto ministeriale 29 ottobre 1986, concessa all'impresa Caffaro S.p.a., con sede in Milano, via Privata Vasto, 1.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1991 è stata revocata, a seguito di rinuncia, l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario di seconda classe, denominato Mitran 12, registrato al n. 6840 con decreto ministeriale 29 ottobre 1986, concessa all'impresa Caffaro S.p.a., con sede in Milano, via Privata Vasto, 1.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1991 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione concessa con il decreto ministeriale in data 11 novembre 1986 all'impresa Caffaro S.p.a., con sede in Milano, via Privata Vasto, 1; del presidio sanitario denominato Mitran 15, già registrato al n. 6861.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1991 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione concessa con il decreto ministeriale in data 4 marzo 1987 all'impresa Schering S.p.a., con sede in Milano, via Mancinelli, 11, del presidio sanitario denominato Toluron L, già registrato al n. 6983.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1991 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione concessa con il decreto ministeriale in data 8 febbraio 1980 all'impresa Agrimont S.p.a., con sede in Milano, piazzale della Repubblica, 16, del presidio sanitario denominato Neminfest A, già registrato al n. 3490.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1991 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione concessa con il decreto ministeriale in data 6 aprile 1984, all'impresa Agrimont S.r.l., con sede in Milano, piazzale della Repubblica, 16, del presidio sanitario denominato Disap, già registrato al n. 5893.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1991 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione concessa con il decreto ministeriale in data 27 novembre 1990, all'impresa Chemia S.p.a., con sede S. Agostino (Ferrara), strada statale 255 km 46, del presidio sanitario denominato Amigram, già registrato al n. 1621.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1991 è stata revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa Sivam S.p.a., con sede in Milano, via Scarlatti, 30, l'autorizzazione concernente la produzione dei sottoelencati presidi sanitari registrati con i decreti ed ai numeri accanto a ciascuno indicati:

Prodotto	Numero di registrazione	Data
Sivampar 10 granulare	1352	14- 3-1974
Sivamzin 82	3337	22-10-1979
Acarsivam 34 bis	0383	15- 9-1972
Acarsivam 34 S	2420	27-12-1976
Aviosivam	3222	1- 8-1979
Cercofen 30	4327	25- 5-1981
Ceresivam	4362	25- 5-1981
Ceresivam MZ	5489	3-10-1983
Dazo-Fum	3105	4- 6-1979
Demusca E 25	5927	21- 6-1984
Diclordod granulare	6969	4- 3-1987
Emisivam	2529	23- 7-1977
Etol 20	0372	29- 9-1972
Folpiram P.B.	5869	25- 4-1984
Fungimix S 65	5070	29-12-1982
Fungi MZ bleu	3348	22-10-1979
Fungitan 80	4939	25- 9-1982
Fungizin 65 bleu	1146	25- 1-1973
Fungizir 80	4119	10-12-1980
Malertox algariso	3940	16-10-1980
Malertox riso	1041	11- 8-1973
Ossizineb 80 bleu	1418	24- 1-1974
Ovacarsivam	3787	10- 9-1980
Polvosol Cupro MZ	5480	10-10-1983
Polvosol MZ	5159	22-12-1982
Sivamdod 5 granulare	4958	15-10-1982
Sivamdod P 5	4364	25- 5-1981
Spray OL giallo	2527	12- 4-1977
Spray OL S	2793	8- 8-1978
Thiral P.B.	5187	1- 2-1983
Spray OL 80	—	—

Con decreto ministeriale 25 luglio 1991 è stata revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa Chimiberg. S.r.l., con sede in Albano S. Alessandro (Bergamo), via Tonale, 15, l'autorizzazione concernente la produzione e il commerco dei sottoelencati presidi sanitari registrati con i decreti ed ai numeri accanto a ciascuno indicati:

Prodotto	Numero di registrazione	Data
Aracnol	0531	8-1-1974
Aracnol E 71	0787	18-11-1973
Barisulf	2519	13- 4-1977
Cuprenox 16	1414	20- 7-1974
Dazoberg	0885	4- 9-1974
Flosol	3384	20-11-1979
Gekon	1973	1- 9-1975
Granella verde	2882	10- 8-1978
Malerbane CMPP	0495	2- 1-1973
Malerbane 2,4 D S.S.	1867	19- 2-1975
Malermais	1576	22- 4-1974
MZ 50 blu	1969	3- 9-1975
Paragrin 20	2666	10- 8-1978
Paragrin M	2546	13- 4-1977
Paragrin T	2516	13- 6-1977
Pox L	1103	25- 6-1973
Pox granulat	1441	30- 5-1974
Sedit P.B.	0126	30- 5-1972
Sutene 35 P.B.	1449	21- 5-1974
Tetraflor	4091	1-12-1980
Malathion 80 P.G.	2015	30- 7-1975
Dicusat granuli	0279	7- 3-1974
Dicresol	2225	12- 4-1976
Triacetane 20	0828	5-10-1973
Zineb 77	0440	17- 3-1972

91A4235

Annullamento del decreto ministeriale 3 luglio 1985 concernente la revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Stimolante 66F dell'impresa Gobbi S.r.l., in Genova.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1991 e in esecuzione della sentenza n. 331/91 emessa dal tribunale amministrativo regionale per la Liguria in data 4 aprile 1991 è annullato il decreto 3 luglio 1987 di revoca della registrazione del presidio sanitario della terza classe tossicologica, denominato Stimolante 66F, rilasciata all'impresa L. Gobbi S.r.l., con sede in Genova, via G. Bosco, 57/3, al n. 6321 con decreto ministeriale 3 aprile 1985.

91A4234

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto del Mediocredito abruzzese e molisano, in Teramo

Con decreto del 10 settembre 1991 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono state approvate le modifiche degli articoli 1, 2 e 21 dello statuto del Mediocredito abruzzese e molisano, ente di diritto pubblico, con sede in Teramo.

91A4251

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



L. 1.200